SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 131

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dedalus Aerosol». *(11A06100)*

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Folitec SE». *(11A06101)*

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alien WG». *(11A06102)*

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Xedadrim». *(11A06103)*

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Xedasper». *(11A06104)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fitosep». *(11A06105)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sanaflor». *(11A06106)*

DECRETO 26 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Intrepid». *(11A06107)*

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Giber Gobbi 20». *(11A06108)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Picus 350 FS». *(11A06109)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Warrant 5 GR». *(11A06110)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Brezza». *(11A06111)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naxos Mini». *(11A06112)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva 6-benziladenina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/1/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/941/CE. *(11A06113)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva miclobutanil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/2/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE. *(11A06114)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva bromuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/92/UE. *(11A06115)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva quinmerac nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/89/UE e della successiva rettifica della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE. *(11A06116)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Recepimento della direttiva 2010/58/UE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione di utilizzo della sostanza attiva iprodione. *(11A06117)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 23 aprile 2010.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM28639 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del bando per la meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna. (D.D. n. 107/Ric. del 23 aprile 2010). *(11A06984)*
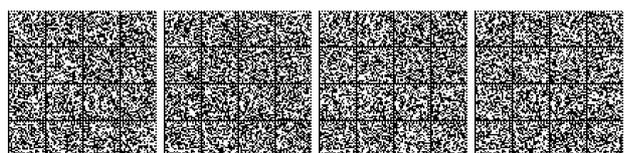
DECRETO 20 dicembre 2010.

Ammissione alle agevolazioni dei progetti DM45402, DM46200, DM46203, presentati ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del bando I.C.T. da realizzarsi nella regione Lombardia. (D.D. n. 932/Ric. del 20 dicembre 2010). *(11A06985)*

DECRETO 20 dicembre 2010.

Ammissione alle agevolazioni dei progetti DM45975, DM46107, DM46231, presentati ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del bando materiali avanzati da realizzarsi nella regione Lombardia. (D.D. n. 933/Ric. del 20 dicembre 2010). *(11A06986)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bisoprololo Mylan» *(11A06925)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Celsior» *(11A06926)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gliclazide Nucleus» *(11A06927)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levofloxacina RKG» *(11A06928)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Pfizer» *(11A06929)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Marak» *(11A06930)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Moviprep» *(11A06931)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ondansetron Pfizer» *(11A06932)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paclitaxel Accord Healthcare Italia» *(11A06933)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Perindopril e Indapamide Pensa» *(11A06934)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Perindopril Mylan Generics» *(11A06935)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ribavirina Sandoz» *(11A06936)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tyarena» *(11A06937)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vicks Influenza e Raffreddore» *(11A06938)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zofenopril Mylan Generics Italia» *(11A06939)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zofenopril Mylan Generics» *(11A06940)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zofenopril Mylan» *(11A06941)*
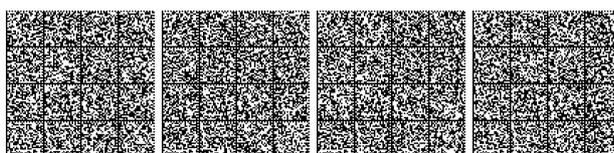
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Coriano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Coriano (Rimini);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 marzo 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Coriano (Rimini) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Virginia Rizzo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Coriano (Rimini) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Maria Luigina Matricardi.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 21 marzo 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rimini ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 aprile 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Coriano (Rimini) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Virginia Rizzo.

Roma, 4 maggio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A06987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fabrizio Gallo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma Addì 18 maggio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, di nove consiglieri, il consiglio comunale si è ridotto a sette componenti trovandosi nell'oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio *plenum* per esaurimento dell'unica lista di appartenenza.

Il prefetto di Reggio Calabria pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 aprile 2011 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fabrizio Gallo.

Roma, 4 maggio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A06988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Senago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Senago (Milano);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Senago (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Aida Bruzzese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Senago (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 aprile 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 aprile 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senago (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Aida Bruzzese.

Roma, 4 maggio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A06989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Buccinasco (Milano);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da quattordici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'intemo, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buccinasco (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Francesca Iacontini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Buccinasco (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 marzo 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 marzo 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Iacontini.

Roma, 4 maggio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A06990

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 maggio 2011.

Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante

«Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 13 luglio 2010, n. 161;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2010, n. 302;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Considerato che dal 1° ottobre 2010 è stato dato avvio al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;

Considerato che l'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, prevede l'obbligo per i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 maggio 2011, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire ai soggetti obbligati di far fronte alle rispettive differenziate esigenze di adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema della tracciabilità SISTRI, con tempistiche proporzionate e graduate;

Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all'iscrizione al SISTRI sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni;

Decreta:

Art. 1.

Proroga di termini

1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;

d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° ottobre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.

3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 novembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° dicembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.

5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
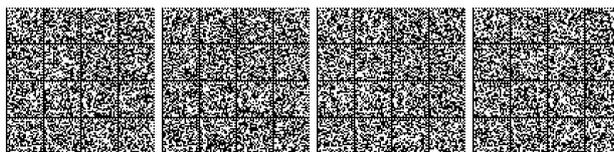
comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.

6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché per i soggetti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n.9, foglio n. 172

11A07229

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 2011.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 5 aprile 2011, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2010, n. 103469, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale Capo della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 28882 del 1° aprile 2011 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 5 aprile 2011 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 30083 del 6 aprile 2011 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 5 aprile 2011 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento l'8 aprile 2011 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto che sui B.T.P. 5% 1º agosto 2001 - 1º febbraio 2012 (IT0003190912) la Deutsche Bank, per un importo di nominali euro 14.615.000,00 e la HSBC France, per un importo di nominali euro 49.225.000,00, hanno regolato in ritardo rispetto alla data prefissata (8 aprile 2011) e cioè il primo giorno utile successivo (11 aprile 2011);

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 28 dicembre 2010, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,50% 1º febbraio 2008/1º agosto 2018 cod. IT0004361041 per l'importo nominale di euro 2.708.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 101,08 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 5% 1 º febbraio 2012 cod. IT0003190912 per nominali euro 836.859.000,00 al prezzo di euro 102,66, di cui euro 63.840.000,00 regolati in ritardo (11 aprile 2011) rispetto alla data di regolamento (8 aprile 2011) da parte di Deutsche Bank e HSBC France;

BTP 3% 1 º marzo 2012 cod. IT0004467483 per nominali euro 314.952.000,00 al prezzo di euro 101,09;

BTP 4% 15 aprile 2012 cod. IT0004220627 per nominali euro 440.576.000,00 al prezzo di euro 102,11;

CCT t.v. 1º marzo 2014 cod. IT0004224041 per nominali euro 486.564.000,00 al prezzo di euro 98,68;

CCT t.v. 1º luglio 2016 cod. IT0004518715 per nominali euro 651.531.000,00 al prezzo di euro 96,65.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 5 aprile 2011 e regolata come descritto dall'art. 1, è la seguente:
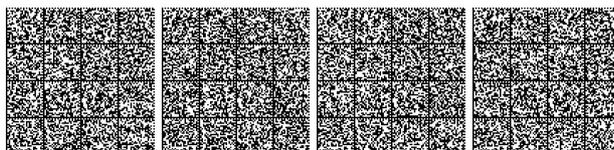
titolo emesso			Importo nominale in circolazione
- BTP 4,50%	01.02.2008/01.08.2018	(IT0004361041)	22.308.000.000,00

titoli riacquistati			
- BTP 5%	01.08.2001/01.02.2012	(IT0003190912)	26.315.607.000,00
- BTP 3%	01.03.2009/2012	(IT0004467483)	14.871.255.000,00
- BTP 4%	15.04.2007/2012	(IT0004220627)	16.130.707.000,00
- CCT t.v.	01.03.2007/2014	(IT0004224041)	13.434.283.000,00
- CCT t.v.	01.07.2009/2016	(IT0004518715)	15.077.973.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A07226

DECRETO 4 maggio 2011.

Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 11 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere *a)* e *c)*, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo, e delle lotterie;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante la disciplina del gioco Enalotto, prot. n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante la disciplina del gioco SuperStar;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 16 ottobre 2009, che, nell'ambito di apposita gara pubblica comunitaria, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approva e rende esecutivi l'Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sottoscritto da AAMS e da SISAL S.p.A. in data 26 giugno 2009, unitamente al connesso Atto esecutivo del citato Atto di convenzione di pari data;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed in-

tegrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti volti ad individuare ulteriori modalità dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto l'art. 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che dispone, nel rispetto della disciplina dei singoli giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonché della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi ed alla variazione del prelievo;

Visto l'art. 24, comma 14, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che dispone che l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui al comma 11, lettera *g)*, sono effettuati fino alla data di scadenza della relativa concessione, dal soggetto che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, è titolare unico di concessione, nonché su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai soggetti di cui al comma 13, ai quali il titolare unico di concessione abbia dato licenza, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta del predetto titolare unico di concessione;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 16 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2009, n. 222, e successive modificazioni, recante la disciplina del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life, caratterizzato da estrazioni a cadenza plurigiornaliera;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 9 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 marzo 2010, n. 68, recante la disciplina della raccolta a distanza del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 febbraio 2011, attuativo della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2011, n. 56, riguardante la data di entrata in vigore della disciplina comunitaria concernente la raccolta a distanza dei giochi;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2010/520/I del 22 luglio 2010, ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) anagrafica, l'insieme delle informazioni che identificano il giocatore, come previsto dallo schema di contratto di conto di gioco adottato ai sensi dell'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

c) atto di convenzione, atto sottoscritto fra AAMS e l'aggiudicatario della procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, acquisendo così lo stato di concessionario;

d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco;

e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;

f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario;

g) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce all'aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione, le attività e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un giocatore e un punto di vendita a distanza, di cui all'art. 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS;

j) convalida, l'avvenuta registrazione sul sistema del concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un contratto di conto di gioco;

k) dati identificativi della giocata, l'insieme delle informazioni che identificano la giocata, costituite almeno da:

i. codice di identificazione,

ii. data e ora della giocata,

iii. importo della giocata;

l) disciplina/e di gioco, il provvedimento recante la disciplina di uno o più giochi numerici a totalizzatore nazionale;

m) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

n) giochi numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi, avente una

base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale, i giochi, ad oggi, già oggetto di altra concessione;

o) punto/i di vendita a distanza, il concessionario, obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 16 dell'Atto di convenzione, ovvero il soggetto di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza;

p) raccolta a distanza, indica la modalità di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale effettuata attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, attraverso la telefonia fissa e mobile, nonché qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche, con esclusione di raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;

q) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di conto di gioco stipulati;

r) sistema di elaborazione, indica il sistema attivato dal punto di vendita a distanza e collegato alla rete telematica nonché al sistema centrale di AAMS.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

2. L'unico soggetto abilitato alla gestione e sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale è il concessionario.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché quelle relative agli specifici giochi numerici a totalizzatore nazionale raccolti a distanza.

Art. 3.

Soggetti ammessi alla raccolta a distanza

1. Ai sensi dell'art. 24, commi 11, lettera *g)*, e 14, della legge 7 luglio 2009, n. 88, trattandosi di un gioco per il quale la gestione e lo sviluppo sono affidati a un titolare unico di concessione, la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, è effettuata:

a) in regime concessorio e, obbligatoriamente, in via esclusiva dal concessionario, secondo quanto espressamente stabilito nell'atto di convenzione sottoscritto con AAMS;

b) dai punti di vendita a distanza autorizzati da AAMS, a seguito di richiesta scritta, e all'esito positivo di apposita successiva e necessaria istruttoria, volta a verificare, nei loro confronti, i seguenti requisiti: assenza di situazioni debitorie nei confronti di AAMS, assenza di comportamenti irregolari nella conduzione della rete di vendita dei giochi pubblici, insussistenza di illeciti.

Art. 4.

Contratto per la raccolta a distanza

1. Per effettuare la raccolta a distanza, i punti di vendita a distanza sottoscrivono con il concessionario un apposito contratto conforme al contratto-tipo, proposto dal concessionario e approvato da AAMS, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

a) efficacia e durata non superiori al termine di scadenza della concessione;

b) disciplina delle modalità della raccolta a distanza, conformemente alle disposizioni di legge e agli altri provvedimenti in materia di esercizio e raccolta del gioco a distanza;

c) osservanza, nelle operazioni di gestione dei conti di gioco, delle disposizioni vigenti in materia di contratto di conto di gioco;

d) individuazione delle modalità e dei limiti di pagamento delle vincite derivanti dalla raccolta a distanza;

e) obbligo di comunicazione al concessionario, in forma criptata, dell'anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione a distanza ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

f) obbligo di tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi variazione dell'anagrafica;

g) disciplina delle penali irrogate dal concessionario in caso di violazione degli obblighi contrattuali;

h) previsione del rilascio a favore del concessionario di una fideiussione a garanzia della corretta ed integrale esecuzione degli obblighi assunti;

i) sospensione della raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso di AAMS, nonché su richiesta di AAMS stessa.

2. A favore del punto di vendita a distanza è previsto il compenso non inferiore a quanto stabilito dalla concessione e dalle norme vigenti in materia, fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

3. Il concessionario è tenuto a comunicare ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

Gestione dei sistemi

1. Il punto di vendita a distanza realizza l'integrazione tra il proprio sistema di conti di gioco e il sistema di elaborazione del concessionario, secondo specifiche tecniche definite dal concessionario stesso e approvate da AAMS. Tale integrazione, da realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire:

a) la trasmissione dell'anagrafica al concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui all'art. 8, comma 5. Unitamente a tali dati, sono trasmessi in chiaro il codice di identificazione e il codice che identifica la regione di residenza del giocatore;

b) l'accesso al gioco da parte di un titolare di contratto di conto di gioco, ottenuto tramite

l'autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza;

l'autorizzazione del concessionario, accordata previa verifica della trasmissione dei dati di cui alla lettera *a)* sul proprio sistema e dell'avvenuta autorizzazione di cui sopra;

c) l'autenticazione tra il sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza e il sistema di elaborazione del concessionario;

d) la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi;

e) il corretto funzionamento:

del proprio sistema informatico,

degli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dal punto di vendita a distanza,

degli apparati di frontiera per la connessione ai canali utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;

f) l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di gioco di titolarità del punto di vendita a distanza e dei relativi apparati;

g) l'efficiente e tempestiva rimozione di malfunzionamenti, di qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare.

2. Il concessionario garantisce al punto di vendita a distanza le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta dei giochi.

3. Il punto di vendita a distanza risponde dei servizi resi ai fini del gioco ed è tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti dal contratto stipulato con il concessionario.

Art. 6.

Svolgimento del gioco

1. La partecipazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale con raccolta a distanza è subordinata:

a) alla titolarità da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, munito del codice univoco, stipulato con un punto di vendita a distanza, che preveda espressamente la facoltà di utilizzare una o più delle modalità di pagamento delle vincite, di cui all'art. 8;

b) all'ottenimento da parte del punto di vendita a distanza dell'esplicito consenso all'utilizzo del proprio conto di gioco per lo svolgimento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

2. Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del proprio punto di vendita a distanza, accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso.

3. La richiesta della giocata è irrevocabile.

4. Al prezzo delle giocate dei diversi giochi numerici a totalizzatore nazionale si applicano le disposizioni di cui alle relative discipline di gioco.

5. Il concessionario e il punto di vendita a distanza possono accettare le richieste di giocata entro i termini stabiliti dalla disciplina di gioco.

6. Ai fini dell'autorizzazione della richiesta di giocata, di cui al comma 2, per i conti di gioco aperti da un punto di vendita a distanza:

a) il sistema del concessionario comunica al sistema del punto di vendita a distanza la richiesta effettuata dal giocatore;

b) il sistema del punto di vendita a distanza verifica l'esistenza di adeguata provvista sul conto di gioco, dandone comunicazione al concessionario.

7. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 6 venga negata, il punto di vendita a distanza ne dà comunicazione al giocatore, attraverso l'interfaccia di gioco del concessionario, indicandone i motivi.

8. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 6, il concessionario convalida la giocata, mediante l'attribuzione alla stessa di un codice univoco e la registra sul proprio sistema.

9. Convalidata la giocata, il concessionario comunica al punto di vendita a distanza l'accettazione della giocata.

10. Ricevuta la comunicazione dell'accettazione della giocata, il punto di vendita a distanza effettua le connesse transazioni sul conto di gioco.

11. Qualora la giocata preveda l'attribuzione di premi istantanei, il concessionario attribuisce e registra i suddetti premi al momento della convalida e contestualmente ne dà comunicazione al giocatore e al punto di vendita a distanza.

12. La registrazione della giocata sul sistema del concessionario sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.

13. Il punto di vendita a distanza contabilizza sul conto di gioco l'importo della giocata, mediante la registrazione dei dati identificativi della giocata.

14. Il concessionario è tenuto a consentire al giocatore la stampa, a titolo di promemoria, dei dati identificativi della giocata, incluso il codice univoco ad essa attribuito nonché la dicitura «La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita».

15. A seguito della comunicazione ufficiale degli esiti del gioco, entro lo stesso termine di cui alla relativa disciplina di gioco, il concessionario rende possibile il riscontro delle giocate vincenti sul sito informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con indicazione del relativo codice univoco e dell'importo spettante.

Art. 7.

Conto di gioco

1. In materia di conto di gioco si applica la disciplina di cui all'art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed ai connessi provvedimenti di AAMS. Ogni conto di gioco può essere utilizzato esclusivamente dalle parti contraenti.
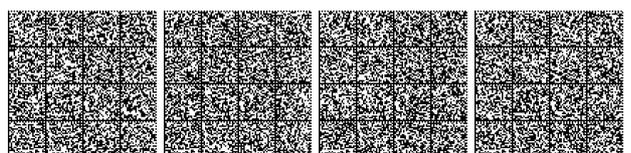
Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Entro un giorno lavorativo dalla chiusura delle operazioni di verifica di cui alle discipline di gioco, il concessionario comunica a ciascun punto di vendita a distanza le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro relative ai conti di gioco di competenza.

2. Le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro sono pagate mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal punto di vendita a distanza.

3. Il punto di vendita a distanza comunica al concessionario gli accrediti di cui al comma 2 per i conti di gioco aperti presso il proprio sistema.

4. Alle vincite di importo superiore a 5.200,00 euro si applicano le disposizioni di cui alle relative discipline di gioco. Per richiedere tali vincite, il giocatore è tenuto a esibire, presso il punto di pagamento prescelto, un documento di identificazione valido, il proprio codice fiscale e il codice univoco della giocata vincente, nonché il codice di identificazione del conto di gioco. Il concessionario adotta eventuali ulteriori misure di sicurezza per la riscossione delle vincite di importo più elevato, introdotte con appositi provvedimenti di AAMS.

5. Per le vincite di cui al comma 4, AAMS istituisce una apposita Commissione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione, che possiede le chiavi per la decrittazione delle anagrafiche dei giocatori, registrate in forma criptata presso il sistema del concessionario. La Commissione:

a) accerta l'esistenza e l'ammontare delle vincite richieste;

b) verifica, mediante accesso all'anagrafica, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha richiesto la vincita con i rispettivi dati del titolare del conto di gioco ;

c) completata con esito positivo la verifica di cui alla lettera *b)*, redige apposito verbale delle operazioni di verifica e certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarità, dandone comunicazione al concessionario;

6. Il concessionario effettua il pagamento, con le modalità definite nella disciplina di gioco alla quale la giocata vincente fa riferimento.

7. È fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente decreto.

8. Il concessionario e il punto di vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste per le vincite.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 162

11A07225

DECRETO 13 maggio 2011.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 5 dedicate al «300° Anniversario della scoperta di Ercolano», millesimo 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII - DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 9646 del 6 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 dedicate al «300° Anniversario della scoperta di Ercolano», millesimo 2009;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 49807 del 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2009, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 45.000,00, pari a 9.000 unità;

Vista la nota n. 80/AD-r del 4 marzo 2011, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Teso-

ro n. 49807 del 18 giugno 2009, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 9.000 a n. 7.800;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 dedicate al «300° Anniversario della scoperta di Ercolano», millesimo 2009, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 9646 del 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 39.000,00, pari a n. 7.800 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,13 maggio 2011

Il dirigente generale: PROSPERI

11A06952

DECRETO 13 maggio 2011.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 5 dedicate al «100° Anniversario del Giro Ciclistico d'Italia», millesimo 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII - DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. l della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 9639 del 6 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da curo 5 dedicate al «100° Anniversario del Giro Ciclistico d'Italia», millesimo 2009;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 29873 del 14 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 70.000,00, pari a 14.000 unità;

Vista la nota n. 80/AD-r del 4 marzo 2011, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 29873 del 14 aprile 2009, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 14.000 a n. 11.200;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da curo 5 dedicate al «100° Anniversario del Giro Ciclistico d'Italia», millesimo 2009, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 9639 del 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 56.000,00, pari a n. 11.200 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il dirigente generale: PROSPERI

11A06953

DECRETO 13 maggio 2011.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10 dedicate al «400° Anniversario della scomparsa di Annibale Carracci (1609-2009)», millesimo 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII - DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 9647 del 6 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 comme-

morative del «400° Anniversario della scomparsa di Annibale Carracci (1609-2009)», millesimo 2009;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 70517 del 14 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2009, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 90.000,00, pari a 9.000 unità;

Vista la nota n. 80/AD-r del 4 marzo 2011, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 70517 del 14 settembre 2009, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 9.000 a n. 7.000;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 dedicate al «4000 Anniversario della scomparsa di Annibale Carrocci (1609-2009)», millesimo 2009, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 9647 del 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 70.000,00, pari a n. 7.000 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il dirigente generale: PROSPERI

11A06954

DECRETO 13 maggio 2011.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi», per la Serie Europa, millesimo 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII - DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 9650 del 6 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi», per la Serie Europa, millesimo 2009;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 36980 del 7 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 2009, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 180.000,00, pari a 18.000 unità;

Vista la nota n. 80/AD-r del 4 marzo 2011, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 36980 del 7 maggio 2009, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 18.000 a n. 12.260;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da curo 10 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi», per la Serie Europa, millesimo 2009, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 9650 del 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 122.600,00, pari a n. 12.260 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il dirigente generale: PROSPERI

11A06955

DECRETO 13 maggio 2011.

Ridefinizione del contingente delle monete d'oro da 20 euro celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi» - millesimio 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII - DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 9653 del 6 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da euro 20 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi», per la Serie Europa, millesimo 2009;

Visto l'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro n. 36983 del 7 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell' 11 maggio 2009, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 100.000,00, pari a 5.000 unità;

Vista la nota n. 80/AD-r del 4 marzo 2011, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro n. 36983 del 7 maggio 2009, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 5.000 a n. 2.598;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 20 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi», per la Serie Europa millesimo 2009, di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 9653 del 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 51.960,00, pari a 2.598 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,13 maggio 2011

Il dirigente generale: PROSPERI

11A06956

DECRETO 24 maggio 2011.

Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A. i questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e di provincie ai fini della determinazione del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, n. 6), secondo periodo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'art. 2, comma 5, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che nel 2011 vengano determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali indicate nell'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard;

Visto, in particolare, il menzionato art. 5, comma 1, lettera *a)*, che affida alla Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a., il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che la suddetta Società per gli studi di settore possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni e dalle province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *b)*, numero 6), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, il quale prevede che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è comunicata la data in cui i questionari di cui al citato art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a.; e che il termine di sessanta giorni, previsto dal medesimo art. 5, comma 1, lettera *c)*, decorre dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che il predetto art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010 ha definito, in via provvisoria, sei funzioni fondamentali dei comuni, individuate nelle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura ivi indicata, in quelle di polizia locale, di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica, nelle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, in quelle riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il servizio idrico integrato, ed, infine, nelle funzioni del settore sociale;

Considerato, altresì, che il citato art. 3, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010 ha definito, in via provvisoria, sei funzioni fondamentali delle province, individuate nelle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura ivi indicata, in quelle di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica, nelle funzioni nel campo dei trasporti, in quelle riguardanti la gestione del territorio, nelle funzioni nel campo della tutela ambientale, ed, infine, nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro;

Rilevato che, in conformità con quanto disposto dal citato art. 2, comma 5, lettera *a)*, del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, sono state individuate complessivamente quattro funzioni fondamentali, corrispondenti ad almeno un terzo delle funzioni individuate dal citato art. 3 del medesimo decreto, in relazione alle quali dovranno essere determinati, per l'anno 2011, i fabbisogni standard;

Rilevato che le predette funzioni fondamentali sono state individuate, per l'anno 2011, rispettivamente, per i comuni, nelle funzioni di polizia locale ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo e, per le province, in quelle nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo;

Constatato che sono già stati somministrati i questionari riguardanti, rispettivamente, le funzioni di polizia locale per i comuni e le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro per le province;

Considerato che, per il 2011, dovranno essere ulteriormente somministrati ai comuni quattro distinti questionari relativi a tutti i servizi delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, e che, per lo stesso 2011, dovrà essere ulteriormente somministrato alle province un questionario, relativo alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a., all'indirizzo https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominati FC01A - Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, FC01B - Servizi di ufficio tecnico, FC01C - Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico e FC01D - Altri servizi generali, attinenti alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, per i comuni; nonché il questionario, denominato FP01U - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo per le province, riguardante detta funzione.

2. I questionari di cui al comma 1 dovranno essere restituiti alla Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a., da parte dei comuni e delle province, interamente compilati con i dati richiesti e sottoscritti sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente.

3. La restituzione dei questionari dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del temine di cui al periodo precedente si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

11A07051

DECRETO 24 maggio 2011.

Ulteriore emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 25 novembre 2010 e scadenza 31 dicembre 2012, ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni, da assegnare agli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, recante, fra l'altro, misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ed in particolare l'art. 7-*octies*, come modificato dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.» (di seguito indicata, nel presente decreto, come «Alitalia») nel quale si prevede, fra l'altro, che:

ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da «Alitalia», ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedo-

la, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di 1.000 euro;

ai titolari di azioni della società «Alitalia», ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di 1.000 euro;

con le modalità, secondo le procedure e nei limiti indicati nel medesimo articolo;

Visto, in particolare, il terzo comma, lettera *b)* del citato art. 7-*octies* del decreto-legge n. 5 del 2009, ove si prevede, fra l'altro, che le predette assegnazioni di titoli di Stato, nei limiti di 100.000 euro per ciascun obbligazionista e di 50.000 euro per ciascun azionista:

per gli importi superiori a mille euro, avvengono con arrotondamento per difetto al migliaio di euro;

per gli importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli relativo ai titoli menzionati, a nome dell'intermediario finanziario che ne cura la gestione; l'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.170 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 2010, con il quale sono state disposte due emissioni dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito: «CTZ») con decorrenza 25 novembre 2010 e scadenza 31 dicembre 2012, descritte agli articoli 1 e 2 del decreto stesso, assegnati agli obbligazionisti e agli azionisti della società «Alitalia» in attuazione del citato decreto-legge n. 5 del 2009;

Vista la lettera n. 906723 del 6 maggio 2011 con cui la Direzione VII del Dipartimento del Tesoro ha rappresentato che si sono verificate talune anomalie nell'operazione di scambio titoli attuata con il citato decreto del 25 novembre 2010, che hanno prodotto assegnazioni per importi inferiori al dovuto;

Ritenuta la necessità di procedere ad un'ulteriore emissione dei suddetti «CTZ», al fine di ovviare alle predette minori assegnazioni;

Considerato che, con la citata lettera del 6 maggio 2011, la medesima Direzione VII del Dipartimento del Tesoro ha comunicato i dati relativi ad un'ulteriore operazione di assegnazione di titoli di Stato, trasmettendo appositi elenchi con l'indicazione degli intermediari finanziari cui dovranno essere attribuiti i titoli di Stato, per essere successivamente assegnati agli aventi diritto;

Ritenuto pertanto che occorre disporre, per le finalità di cui al citato decreto-legge n. 5 del 2009, due ulteriori emissioni dei predetti «CTZ» per l'ammontare nominale complessivo di 2.642.000 euro, di cui una, per 2.639.000 euro, destinata alle assegnazioni di titoli a fronte di importi pari o superiori a mille euro, e l'altra, per 3.000 euro, a fronte di importi inferiori a mille euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, e per le finalità di cui all'art. 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 19, terzo

comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tutti citati nelle premesse, sono disposte due ulteriori emissioni dei «CTZ» di cui al decreto del 25 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, per l'ammontare nominale complessivo di 2.642.000 euro, da attribuire agli intermediari finanziari indicati negli elenchi allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni:

decorrenza: 25 novembre 2010;

scadenza: 31 dicembre 2012;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 31 dicembre 2012;

taglio minimo unitario: mille euro.

Negli articoli 2 e 3 del presente decreto vengono indicate le caratteristiche e le modalità di assegnazione delle due emissioni di titoli da attribuire, rispettivamente, a fronte di importi pari o superiori a mille euro ed a fronte di importi inferiori a tale cifra.

Art. 2.

I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», pari o superiori a mille euro, a seguito delle richieste avanzate tramite gli intermediari finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art. 7-*octies* del citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la procedura stabilita dal medesimo articolo, vengono emessi per un importo complessivo di 2.639.000 euro.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - i predetti «CTZ» vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta Società dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; gli intermediari incaricati dagli aventi diritto provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi.

Le assegnazioni vengono effettuate secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

I «CTZ» di cui al presente articolo sono liberamente trasferibili secondo la normativa vigente; sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i titoli di cui al presente articolo sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 3.

I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», inferiori a mille euro, a seguito delle richieste avanzate tramite gli intermediari finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art. 7-*octies* del citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la procedura stabilita dal medesimo articolo, vengono emessi per un importo complessivo di 3.000 euro.

A ciascuno degli obbligazionisti ed azionisti di cui al presente articolo, viene assegnato provvisoriamente un «CTZ» del taglio minimo di mille euro; in applicazione della citata convenzione del 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Monte Titoli S.p.A., i predetti «CTZ» vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta Società dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; gli intermediari incaricati dagli aventi diritto provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi.

Le assegnazioni vengono effettuate secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

L'intermediario finanziario detiene il «CTZ» predetto in nome e per conto dell'interessato e provvede, alla scadenza, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore di scambio delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze, riconoscendo all'avente diritto l'importo a lui dovuto.

I «CTZ» di cui al presente articolo non sono negoziabili.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i titoli di cui al presente articolo sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 4.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni derivanti dal presente decreto.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad apposito capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Le somme indicate nell'art. 3 del presente decreto, da riversare al bilancio dello Stato, verranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

ALLEGATO

Azioni con importi inferiori ad € 1000,00						
Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
2.800	€ 762,16	€ 3.000,00	€ 2.237,84	€ 0,00	3	€ 3.000,00

Azioni con importi uguali o superiori ad € 1000,00						
Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
18.245.822	€ 4.966.512,74	€ 4.771.000,00	€ 0,00	€ 4.340.000,00	431	€ 431.000,00

Obbligazioni con importi inferiori ad € 1000,00						
Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00

Obbligazioni con importi uguali o superiori ad € 1000,00						
Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
44.946.024	€ 11.802.331,57	€ 11.590.000,00	€ 0,00	€ 9.392.000,00	2.208	€ 2.208.000,00

Azioni con importi inferiori ad € 1000,00										
Codice ABI	Conto MT	Denominazione istituto	Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
05787	65035	BANCA MERIDIANA	300	€ 81,66	€ 1.000,00	€ 918,34	€ 0,00	1	€ 1.000,00
01005	60040	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	2.000	€ 544,40	€ 1.000,00	€ 455,60	€ 0,00	1	€ 1.000,00
03069	60159	INTESA SANPAOLO SPA	500	€ 136,10	€ 1.000,00	€ 863,90	€ 0,00	1	€ 1.000,00

Azioni con importi uguali o superiori ad € 1000,00										
Codice ABI	Conto MT	Denominazione Istituto	Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
03589	63589	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA	193.750	€ 52.738,75	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00	6	€ 6.000,00
05040	61030	BANCA ANTONIANA - POP. VENETA	18.000	€ 4.899,60	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	1	€ 1.000,00
06175	66175	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	56.200	€ 15.297,64	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	3	€ 3.000,00
05748	60214	BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	42.750	€ 11.636,55	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	2	€ 2.000,00
03078	63053	BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA S.P.A.	14.000	€ 3.810,80	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	1	€ 1.000,00
06055	66055	BANCA DELLE MARCHE SPA	418.370	€ 113.880,31	€ 113.000,00	€ 0,00	€ 111.000,00	2	€ 2.000,00
05484	63053	BANCA DI CIVIDALE S.P.A.	27.200	€ 7.403,84	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2	€ 2.000,00
08344	63599	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI	20.000	€ 5.444,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1	€ 1.000,00
08453	68453	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SCRL	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
08327	68327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L.	12.000	€ 3.266,40	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	1	€ 1.000,00
05080	65080	BANCA DI IMOLA SPA	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
03204	63204	BANCA DI LEGNANO S.P.A.	51.000	€ 13.882,20	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	3	€ 3.000,00
03296	63296	BANCA FIDEURAM SPA	1.003.400	€ 273.125,48	€ 266.000,00	€ 0,00	€ 257.000,00	9	€ 9.000,00
03075	63075	BANCA GENERALI S.P.A.	16.900	€ 4.600,18	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2	€ 2.000,00
03043	63043	BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.	76.033	€ 20.696,18	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	4	€ 4.000,00
03062	63062	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	47.135	€ 12.830,15	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	3	€ 3.000,00
01030	61030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	510.841	€ 139.050,93	€ 127.000,00	€ 0,00	€ 108.000,00	19	€ 19.000,00
06930	66930	BANCA MONTE PARMA SPA	100.000	€ 27.220,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	1	€ 1.000,00
01005	60040	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	306.434	€ 83.411,33	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 64.000,00	12	€ 12.000,00
08429	68429	BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO S.C	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
03211	63311	BANCA PATRIMONI SPA	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
05387	65387	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	35.000	€ 9.527,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2	€ 2.000,00
05308	63111	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	20.000	€ 5.444,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1	€ 1.000,00
05428	63111	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.	157.333	€ 42.826,04	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 31.000,00	7	€ 7.000,00
05164	63102	BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	100.295	€ 27.300,30	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	4	€ 4.000,00
05584	65584	BANCA POPOLARE DI MILANO	160.000	€ 43.552,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	5	€ 5.000,00
05608	63102	BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.	213.000	€ 57.978,60	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 43.000,00	9	€ 9.000,00
05696	65696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	303.394	€ 82.583,85	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 71.000,00	10	€ 10.000,00
05188	63102	BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A.	128.000	€ 34.841,60	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	6	€ 6.000,00
05728	65728	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C. P A.	30.000	€ 8.166,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2	€ 2.000,00
03268	63311	BANCA SELLA SPA	21.000	€ 5.716,20	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	2	€ 2.000,00
03500	63111	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.	42.000	€ 11.432,40	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	4	€ 4.000,00
03440	63440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	43.333	€ 11.795,24	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	3	€ 3.000,00
01010	60219	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	62.700	€ 17.066,94	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	3	€ 3.000,00
01020	63307	BANCO DI SICILIA SPA	22.000	€ 5.988,40	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1	€ 1.000,00
03479	60066	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCCURSALE DI MILANO	79.431	€ 21.621,12	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	1	€ 1.000,00
03479	63479	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCCURSALE DI MILANO	121.000	€ 32.936,20	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 31.000,00	1	€ 1.000,00
06020	65728	CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A.	15.000	€ 4.083,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	1	€ 1.000,00
06010	60160	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA	102.005	€ 27.765,76	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	1	€ 1.000,00
06225	60212	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.	100.301	€ 27.301,93	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00	3	€ 3.000,00
06085	66085	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	97.491	€ 26.537,05	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	2	€ 2.000,00
06115	60325	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.	10.566	€ 2.876,07	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
06130	60116	CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA	133.000	€ 36.202,60	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	1	€ 1.000,00
06155	66155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A	50.000	€ 13.610,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	1	€ 1.000,00
06160	60402	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	69.595	€ 18.943,76	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	3	€ 3.000,00
06200	63102	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A	12.000	€ 3.266,40	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	1	€ 1.000,00
06220	65424	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	20.433	€ 5.561,86	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1	€ 1.000,00
06230	66230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	209.900	€ 57.134,78	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	5	€ 5.000,00
06270	66270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
06280	60165	CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
06345	60112	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA	6.000	€ 1.633,20	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
06385	60158	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA	266.492	€ 72.539,12	€ 69.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	4	€ 4.000,00
08295	63493	CASSA RAIFFEISEN DI VANDOIES SOC. COOP.	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
08013	63599	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE B.C.C. S.C.P.A.R.L.	6.000	€ 1.633,20	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 1.000,00
08430	68430	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCRL	250.000	€ 68.050,00	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 67.000,00	1	€ 1.000,00

03089	63089	CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.	20.000	€ 5.444,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	2	€ 2.000,00
03512	63053	CREDITO ARTIGIANO	20.000	€ 5.444,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1	€ 1.000,00
03336	63102	CREDITO BERGAMASCO	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
03032	63032	CREDITO EMILIANO SPA	247.912	€ 67.481,65	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 59.000,00	5	€ 5.000,00
05010	63053	CREDITO PIEMONTESE	20.000	€ 5.444,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1	€ 1.000,00
03019	63053	CREDITO SICILIANO S.P.A.	22.000	€ 5.988,40	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2	€ 2.000,00
05216	63053	CREDITO VALTELLINESE	90.000	€ 24.498,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	2	€ 2.000,00
03104	60357	DEUTSCHE BANK SPA	7.408.900	€ 2.016.702,58	€ 2.015.000,00	€ 0,00	€ 1.915.000,00	100	€ 100.000,00
03104	63104	DEUTSCHE BANK SPA	48.000	€ 13.065,60	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	3	€ 3.000,00
16326	76326	DIRECTA SIM SPA	113.000	€ 30.758,60	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00	1	€ 1.000,00
63015	63015	FINECOBANK SPA	229.204	€ 62.389,33	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00	14	€ 14.000,00
08000	68000	ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	446.022	€ 121.407,19	€ 111.000,00	€ 0,00	€ 96.000,00	15	€ 15.000,00
03239	60404	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	331.329	€ 90.187,75	€ 88.000,00	€ 0,00	€ 84.000,00	4	€ 4.000,00
03069	12932	INTESA SANPAOLO SPA	20.000	€ 5.444,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1	€ 1.000,00
03069	60159	INTESA SANPAOLO SPA	991.503	€ 269.887,11	€ 249.000,00	€ 0,00	€ 217.000,00	32	€ 32.000,00
03069	63069	INTESA SANPAOLO SPA	536.140	€ 145.937,31	€ 144.000,00	€ 0,00	€ 116.000,00	28	€ 28.000,00
03159	65035	INTRA PRIVATE BANK S.P.A.	44.000	€ 11.976,80	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	1	€ 1.000,00
03165	63165	IW BANK S.P.A.	11.000	€ 2.994,20	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
10631	70631	MEDIOBANCA S.P.A.	40.000	€ 10.888,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	1	€ 1.000,00
03361	70008	MELIORBANCA PRIVATE S.P.A.	450.000	€ 122.490,00	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 121.000,00	1	€ 1.000,00
07601	60389	POSTE ITALIANE SPA	10.000	€ 2.722,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
03307	60381	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE	52.422	€ 14.269,27	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	3	€ 3.000,00
03307	63307	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICE	27.905	€ 7.595,74	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	1	€ 1.000,00
03002	63307	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA	347.303	€ 94.535,87	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 82.000,00	8	€ 8.000,00
02008	63307	UNICREDIT BANCA SPA	701.300	€ 190.893,86	€ 173.000,00	€ 0,00	€ 145.000,00	28	€ 28.000,00
03223	63307	UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.	120.000	€ 32.664,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	5	€ 5.000,00
05418	65035	VENETO BANCA S.P.A.	16.600	€ 4.518,52	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2	€ 2.000,00

Obbligazioni con importi uguali o superiori ad € 1000,00										
Codice ABI	Conto MT	Denominazione Istituto	Quantità Titoli	CTV Lordo	CTV Arrotondato	Differenza	Recupero CAP	Quantità Titoli Stato (CAP)	CTV Scambio Finale (CAP)
03589	63589	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA	1.752.050	€ 460.069,04	€ 427.000,00	€ 0,00	€ 47.000,00	390	€ 390.000,00
03102	63102	BANCA ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A.	1.832.100	€ 481.089,29	€ 474.000,00	€ 0,00	€ 440.000,00	34	€ 34.000,00
05040	61030	BANCA ANTONIANA - POP. VENETA	195.300	€ 51.283,63	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	2	€ 2.000,00
06175	66175	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	57.100	€ 14.993,83	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	3	€ 3.000,00
03124	63124	BANCA DEL FUCINO	10.651	€ 2.796,84	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
03048	60329	BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	4.641.400	€ 1.218.780,61	€ 1.208.000,00	€ 0,00	€ 1.184.000,00	24	€ 24.000,00
05392	65387	BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.	175.100	€ 45.979,33	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 44.000,00	1	€ 1.000,00
05484	63053	BANCA DI CIVIDALE S.P.A.	30.000	€ 7.877,67	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	1	€ 1.000,00
03244	63111	BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.	209.350	€ 54.973,01	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 53.000,00	1	€ 1.000,00
03296	63296	BANCA FIDEURAM SPA	153.540	€ 40.317,92	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 31.000,00	7	€ 7.000,00
03075	63075	BANCA GENERALI S.P.A.	66.600	€ 17.488,43	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	2	€ 2.000,00
03043	63043	BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.	216.000	€ 56.719,23	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	4	€ 4.000,00
03201	60184	BANCA MB S.P.A.	30.000	€ 7.877,67	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	1	€ 1.000,00
05787	65035	BANCA MERIDIANA	15.000	€ 3.938,84	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	1	€ 1.000,00
01030	61030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	642.700	€ 168.765,94	€ 161.000,00	€ 0,00	€ 148.000,00	13	€ 13.000,00
01005	60040	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	1.526.150	€ 400.750,21	€ 396.000,00	€ 0,00	€ 86.000,00	310	€ 310.000,00
05132	65728	BANCA NUOVA S.P.A.	263.900	€ 69.297,24	€ 69.000,00	€ 0,00	€ 68.000,00	1	€ 1.000,00
05048	63111	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	251.350	€ 66.001,75	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 61.000,00	3	€ 3.000,00
05104	65104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI	30.000	€ 7.877,67	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	1	€ 1.000,00
05387	65387	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	99.700	€ 26.180,12	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	2	€ 2.000,00
05308	63111	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	34.000	€ 8.928,03	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	1	€ 1.000,00
05428	63111	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.	59.500	€ 15.624,05	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	2	€ 2.000,00
05228	63102	BANCA POPOLARE DI CREMA S.P.A.	86.500	€ 22.713,95	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	1	€ 1.000,00
05548	65035	BANCA POPOLARE DI INTRA - SCARL	13.500	€ 3.544,95	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2	€ 2.000,00
05164	63102	BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	48.400	€ 12.709,31	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	1	€ 1.000,00
05584	65584	BANCA POPOLARE DI MILANO	338.600	€ 88.912,64	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	6	€ 6.000,00
05608	63102	BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.	159.800	€ 41.961,72	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00	2	€ 2.000,00
05640	65387	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA	114.000	€ 29.935,15	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	1	€ 1.000,00
05696	65696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	30.000	€ 7.877,67	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	1	€ 1.000,00
05188	63102	BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A.	50.000	€ 13.129,45	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	1	€ 1.000,00
05728	65728	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C. P A.	13.333	€ 3.501,10	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	1	€ 1.000,00
05336	60408	BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	20.500	€ 5.383,07	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1	€ 1.000,00
06906	63111	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	26.000	€ 6.827,32	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2	€ 2.000,00
03174	63174	BANCA SARA SPA	140.000	€ 36.762,46	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	1	€ 1.000,00
03268	63311	BANCA SELLA SPA	130.700	€ 34.320,38	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	4	€ 4.000,00
03053	63053	BANCAPERTA S.P.A.	60.000	€ 15.755,34	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	1	€ 1.000,00
03500	63111	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.	117.760	€ 30.922,48	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	5	€ 5.000,00
03440	63440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	14.682.600	€ 3.855.489,26	€ 3.851.000,00	€ 0,00	€ 3.479.000,00	372	€ 372.000,00
01010	60219	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	163.000	€ 42.802,01	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 41.000,00	1	€ 1.000,00
01015	61015	BANCO DI SARDEGNA SPA	88.200	€ 23.160,35	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	3	€ 3.000,00
06090	61030	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.	75.600	€ 19.851,73	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	2	€ 2.000,00
03479	63479	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCCURSALE DI MILANO	164.800	€ 43.274,67	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	7	€ 7.000,00
06020	65728	CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A.	121.575	€ 31.924,26	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	3	€ 3.000,00
06010	60160	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA	375.000	€ 98.470,88	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 84.000,00	14	€ 14.000,00
06225	60212	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.	17.600	€ 4.621,57	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	1	€ 1.000,00
06085	66085	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	19.000	€ 4.989,19	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	1	€ 1.000,00
06045	66045	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA	60.000	€ 15.755,34	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	1	€ 1.000,00
06115	60325	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.	27.000	€ 7.089,90	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	1	€ 1.000,00
06155	66155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A	2.193.100	€ 575.883,91	€ 575.000,00	€ 0,00	€ 98.000,00	477	€ 477.000,00
06160	60402	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	30.400	€ 7.982,71	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	1	€ 1.000,00
06200	63102	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A	153.600	€ 40.333,67	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00	2	€ 2.000,00
06230	66230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	492.500	€ 129.325,09	€ 126.000,00	€ 0,00	€ 121.000,00	5	€ 5.000,00
06385	60158	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA	173.000	€ 45.427,90	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00	2	€ 2.000,00
03089	63089	CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.	398.600	€ 104.667,98	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 101.000,00	2	€ 2.000,00
03336	63102	CREDITO BERGAMASCO	373.600	€ 98.103,24	€ 96.000,00	€ 0,00	€ 92.000,00	4	€ 4.000,00
03032	63032	CREDITO EMILIANO SPA	291.505	€ 76.546,01	€ 74.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	4	€ 4.000,00
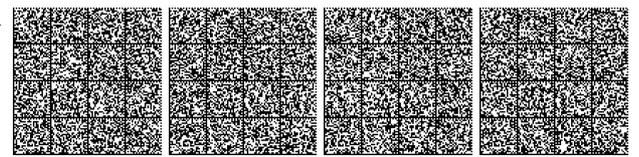
05216	63053	CREDITO VALTELLINESE	30.000	€ 7.877,67	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	1	€ 1.000,00
03104	63104	DEUTSCHE BANK SPA	400.150	€ 105.074,99	€ 101.000,00	€ 0,00	€ 96.000,00	5	€ 5.000,00
16319.6	76319	ERSEL SIM S.P.A.	218.900	€ 57.480,74	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	7	€ 7.000,00
12934	12934	EUROCLEAR BANK	405.350	€ 106.440,45	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 103.000,00	2	€ 2.000,00
63015	63015	FINECOBANK SPA	2.274.428	€ 597.239,79	€ 582.000,00	€ 0,00	€ 554.000,00	28	€ 28.000,00
08000	68000	ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	373.100	€ 97.971,96	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 89.000,00	6	€ 6.000,00
03239	60404	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	1.693.100	€ 444.589,43	€ 438.000,00	€ 0,00	€ 303.000,00	135	€ 135.000,00
03069	12932	INTESA SANPAOLO SPA	1.523.334	€ 400.010,75	€ 398.000,00	€ 0,00	€ 201.000,00	197	€ 197.000,00
03069	60159	INTESA SANPAOLO SPA	2.064.098	€ 542.009,45	€ 521.000,00	€ 0,00	€ 483.000,00	38	€ 38.000,00
03069	63069	INTESA SANPAOLO SPA	380.200	€ 99.836,33	€ 97.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	17	€ 17.000,00
03165	63165	IW BANK S.P.A.	613.550	€ 161.111,48	€ 157.000,00	€ 0,00	€ 149.000,00	8	€ 8.000,00
03361	70008	MELIORBANCA PRIVATE S.P.A.	19.750	€ 5.186,13	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1	€ 1.000,00
07601	60389	POSTE ITALIANE SPA	30.000	€ 7.877,67	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	1	€ 1.000,00
16376	60410	STUDIO GAFFINO SIM SPA	108.400	€ 28.464,65	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2	€ 2.000,00
06060	66060	TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA	14.000	€ 3.676,25	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	1	€ 1.000,00
03002	63307	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA	389.000	€ 102.147,12	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 92.000,00	6	€ 6.000,00
02008	63307	UNICREDIT BANCA SPA	370.300	€ 97.236,71	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 84.000,00	9	€ 9.000,00
03223	63307	UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.	402.100	€ 105.587,03	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 98.000,00	5	€ 5.000,00
05418	65035	VENETO BANCA S.P.A.	95.000	€ 24.945,96	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	1	€ 1.000,00

11A07115
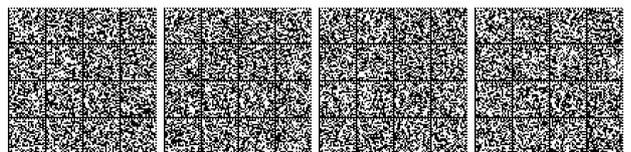
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 febbraio 2011.

Equiparazione tra il diploma di laurea di vecchio ordinamento in giurisprudenza al diploma di laurea di vecchio ordinamento in scienze politiche, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Testo unico sul riordino delle università»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» ed in particolare l'art. 9 comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», con riguardo all'art. 2;

Vista la nota del Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio universitario - Uff. II, prot. n. 2806 del 28 luglio 2010, con la quale si chiede al Consiglio Universitario Nazionale di esprimere un parere di carattere generale relativo all'equipollenza del diploma di laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, con quello in Scienze Politiche, vecchio ordinamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 2010 in merito alla suddetta richiesta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla predetta equipollenza ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Il diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conferito dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, è equipollente al diploma di laurea di vecchio ordinamento in Scienze Politiche, rilasciato dalle predette istituzioni, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 107

11A06995

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Del Vecchio Daniel Alexander, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 22 luglio 2009, con la quale il Sig. Del Vecchio Daniel, nato ad Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958, in possesso della doppia cittadinanza italiana e statunitense, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Medicinae Doctoris", rilasciato in data 7 giugno 1984 dalla "Harvard University", con sede a Cambridge (Massachusetts, Stati Uniti d'America), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessato;

Tenuto conto che nella riunione del 29 settembre 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 gennaio 2011 e in data 10 febbraio 2011, a seguito della quale il Sig. Del Vecchio Daniel è risultato idoneo;

Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento è stato conseguito, negli Stati Uniti d'America, dal Sig. Del Vecchio Daniel Alexander;

Rilevato altresì che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalità dell'interessato risultano essere: Del Vecchio Daniel;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'interessato ha dichiarato che i nominativi Del Vecchio Daniel e Del Vecchio Daniel Alexander corrispondono alla stessa persona fisica, le cui esatte generalità sono: Del Vecchio Daniel Alexander;

Vista, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dal Sig. Daniel Alexander Del Vecchio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in presenza dell'Avv. Flaminia Cantamaglia, Notaio in Roma, con la quale l'interessato ha dichiarato che Daniel Del Vecchio, nato ad Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958 e Daniel Alexander Del Vecchio, nato ad Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958, si identificano nella medesima persona fisica, le cui esatte generalità sono: Del Vecchio Daniel Alexander, nato ad Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958;

Visto, altresì, il passaporto italiano n. AA 0710624, rilasciato in data 11 aprile 2007, sul quale le generalità dell'istante risultano essere: Del Vecchio (cognome) Daniel Alexander (nome), nato ad Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958;

Preso atto, pertanto, che il Sig. Daniel Del Vecchio, nato ad Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958 e il Sig. Daniel Alexander Del Vecchio, nato ad Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958 si identificano nella medesima persona fisica, le cui esatte generalità sono: Del Vecchio (cognome) Daniel Alexander (nome), nato ad Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Medicinae Doctoris", in possesso dell'interessato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Medicinae Doctoris", rilasciato in data 7 giugno 1984 dalla "Harvard University", con sede a Cambridge (Massachusetts, Stati Uniti d'America), al Sig. Del Vecchio Daniel Alexander, nato ad Attleboro (Massachusetts, Stati Uniti d'America) il 10 aprile 1958, in possesso della doppia cittadinanza italiana e statunitense, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. Il Dr. Daniel Alexander Del Vecchio è autorizzato ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06603

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 maggio 2011.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 3 del 15 aprile 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la locale sede INPS;

Vista la nota della CGIL di Campobasso con la quale viene designato componente del Comitato il sig. Leva Dante nato a Colli al Volturno (Isernia) il 18 settembre

1949 residente ad Isernia, via Leonardo da Vinci n. 7, a seguito delle dimissioni della sig.ra Palange Giuseppina;

Decreta:

È nominato componente del Comitato provinciale presso la sede INPS di Isernia, il sig. Leva Dante in sostituzione della sig.ra Palange Giuseppina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Isernia, 3 maggio 2011

Il direttore provinciale: FEOLA

11A06601

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 aprile 2011.

Recepimento della direttiva 2010/52/UE della Commissione, che modifica, ai fini dell'adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'articolo 106 del citato Codice della Strada, ed in particolare i commi 5 e 7, che, tra l'altro, rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007", che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2005, n. 88, S. O., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vistoil decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, relativo alle norme di attuazione per omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche, che fra l'altro recepisce la direttiva 76/763/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1981, n. 133, S.O.

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, concernente norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda taluni loro dispositivi e caratteristiche, che fra l'altro recepisce la direttiva 89/173/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1992, n. 12, S.O.

Vista la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, versione codificata, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 30 gennaio 2010, n. L27;

Vista la direttiva 2010/52/UE della Commissione dell'11 agosto 2010, che modifica ai fini dell'adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 13 agosto 2010, n. L213;

Preso atto che la direttiva 2009/144/CE è una direttiva versione codificata, per la quale non è prevista la trasposizione nell'ordinamento interno;

Attesa la necessità di conformarsi alle prescrizioni tecniche riguardanti le modifiche introdotte alla direttiva 76/763/CE recepita nell'ordinamento interno;

ADOTTA

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. L'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

1. Le prescrizioni tecniche di cui agli allegati della direttiva 89/173/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, e successive modificazioni, come codificate negli allegati alla direttiva 2009/144/CE, sono modificate conformemente all'allegato II del presente decreto.

Art. 3.

1. A decorrere dal 2 marzo 2011, non è consentito per i veicoli conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, oppure vietarne l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio.

2. A decorrere dal 2 settembre 2011, non è consentito per i nuovi tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, il rilascio dell'omologazione CE, o il rilascio dell'omologazione nazionale.

3. A decorrere dal 2 settembre 2012, per i nuovi veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, non sono più considerati validi, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detto decreto, ed è vietata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli.

Art. 4.

1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 305

ALLEGATO *I*

L'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 76/763/CEE, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 7

Eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009»

ALLEGATO *II*

Le prescrizioni tecniche di cui agli allegati della direttiva 89/173/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, e successive modificazioni, come codificate negli allegati alla direttiva 2009/144/CE, sono modificate come segue

1) Il titolo dell'allegato II nell'elenco degli allegati è così modificato:

"Regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, manuale di istruzioni".

2) Il titolo dell'allegato II è così modificato:

"Regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, manuale di istruzioni".

3) All'allegato II sono aggiunti i punti seguenti:

"3. Ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali

3.1. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti

Eventuali strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) devono essere conformi al codice10 dell'OCSE(1).

3.2. Strutture di protezione degli operatori

3.2.1. Eventuali strutture di protezione degli operatori (OPS) devono essere conformi alla norma ISO 8084:(2).

3.2.2. Per impieghi diversi dalla silvicoltura e fatto salvo il punto3.2.1., i trattori con vetri conformi al punto 1.1.3. dell'allegato IIIA sono considerati muniti di strutture di protezione degli operatori (OPS).

3.3. Prevenzione del contatto con sostanze pericolose

Le prescrizioni della norma EN 15695-1:2009 si applicano a tutti i trattori di cui all'articolo 2, lettera *j)*, della direttiva2003/37/CE, se vengono utilizzati in condizioni che possono comportare un rischio di contatto con sostanze pericolose; in tal caso la cabina deve soddisfare le prescrizioni relative ai livelli 2, 3 o 4 della norma citata. I criteri di scelta dei livelli vanno descritti e devono conformarsi a quelli indicati nel manuale di istruzioni. Per l'irrorazione di pesticidi la cabina deve essere di livello 4.

4. Manuale di istruzioni

Il manuale di istruzioni deve essere conforme alla norma ISO 3600:1996(3), ad eccezione della sezione 4.3. ("Identificazione della macchina").

4.1. In particolare, o oltre alle prescrizioni della norma ISO 3600:1996, il manuale di istruzioni deve riguardare i seguenti punti:

a) regolazione del sedile e della sospensione secondo la posizione ergonomica dell'operatore rispetto ai comandi e per la riduzione dei rischi di vibrazione di tutto il corpo;

b) utilizzo e regolazione dell'eventuale sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria;

c) accensione e spegnimento del motore;

d) posizione e modalità di apertura delle uscite di sicurezza;

e) salita e discesa dal trattore;

f) zone pericolose attorno all'asse di articolazione dei trattori articolati;

g) utilizzo di eventuali attrezzi speciali;

h) metodi per eseguire in modo sicuro riparazioni e manutenzione;

i) informazioni sull'intervallo di ispezione dei tubi idraulici;

j) istruzioni sulle modalità di rimorchio del trattore;

k) istruzioni sull'utilizzo sicuro dei martinetti e punti di sollevamento raccomandati;

l) pericoli connessi alle batterie e al serbatoio del carburante;

m) divieto di utilizzo del trattore se esistono rischi di ribaltamento con l'indicazione che si tratta di un elenco incompleto;

n) rischi residui connessi alle superfici calde, in caso di aggiunta di olio o di liquido refrigerante in motori o di organi trasmissione caldi;

o) livello di protezione della struttura di protezione contro la caduta di oggetti, se pertinente;

---

(1) Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per le strutture di protezione contro la caduta di oggetti nei trattori agricoli e forestali (Codice 10) - Decisione C(2008)128 del Consiglio dell'OCSE, dell'ottobre 2008.

(2) 2003Questo documento è disponibile sul sito Internet: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=9021&ICS1=65&ICS2=60&ICS3=1

(3) Questo documento è disponibile sul sito Internet: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=9021&ICS1=65&ICS2=60&ICS3=1
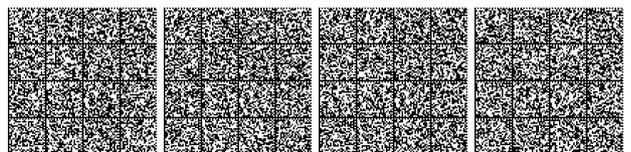
p) livello di protezione contro le sostanze pericolose, se pertinente;

q) livello di protezione della struttura di protezione degli operatori, se pertinente.

4.2. Fissaggio, smontaggio e azionamento delle macchine montate sul trattore, dei rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate.

Il manuale di istruzioni comprende i punti seguenti:

a) l'avvertenza di seguire attentamente le istruzioni contenute nel manuale d'uso delle macchine montate o trainate o del rimorchio, e di non utilizzare la combinazione trattore-macchine o trattore-rimorchio a meno che non siano state seguite tutte le istruzioni;

b) l'avvertenza di restare fuori dalla zona dell'aggancio a tre punti quando lo si controlla;

c) l'avvertenza che le macchine montate devono essere abbassate a livello del suolo prima di lasciare il trattore;

d) la velocità degli alberi motore con prese di forza in funzione delle macchine montate sul trattore o del veicolo rimorchiato;

e) la prescrizione di utilizzare solo alberi motore con prese di forza dotate di adeguati dispositivi di protezione;

f) informazioni sui dispositivi di collegamento idraulici e sulla loro funzione;

g) informazioni sulla capacità di sollevamento massima dell'aggancio a tre punti;

h) informazioni sulla determinazione dalla massa totale, sui carichi per asse, sulla capacità di carico dei pneumatici e sullo zavorramento minimo necessario;

i) informazioni sui sistemi di frenatura per rimorchio disponibili e sulla loro compatibilità con i veicoli rimorchiati;

j) l'indicazione del carico verticale massimo sull'attacco posteriore, tenendo conto delle dimensioni dei pneumatici posteriori e del tipo di attacco;

k) informazioni sull'utilizzo di strumenti dotati di alberi motore con prese di forza, e sul fatto che l'inclinazione tecnicamente possibile degli alberi dipende dalla forma e dalle dimensioni dello scudo protettivo e/o della zona libera, comprese informazioni specifiche prescritte in caso di prese di forza di tipo3 di dimensioni ridotte;

l) dati relativi ai limiti massimi autorizzati per le masse rimorchiate che figurano anche nella targhetta regolamentare;

m) l'avvertenza di non soffermarsi nella zona tra il trattore e il veicolo rimorchiato.

4.3. Dichiarazione relativa al rumore

Il manuale di istruzioni deve indicare il livello sonoro all'orecchio dell'operatore, misurato conformemente alla direttiva 2009/76/CE(4) del Parlamento europeo e del Consiglio, e il livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all'allegato VI della direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5).

4.4. Dichiarazione relativa alle vibrazioni

Il manuale di istruzioni deve indicare il livello delle vibrazioni misurato conformemente alla direttiva 78/764/CEE del Consiglio(6).

4.5. Le modalità di funzionamento di un trattore di cui si può ragionevolmente prevedere che comportino particolari rischi sono le seguenti:

a) utilizzo di un caricatore frontale (rischio di caduta di oggetti);

b) impiego in silvicoltura (rischio di caduta e/o penetrazione di oggetti);

c) utilizzo di irroratrici, montate sul trattore o rimorchiate (rischio di sostanze pericolose).

Il manuale di istruzioni deve trattare diffusamente dell'utilizzo del trattore in combinazione con le attrezzature di cui sopra.

4.5.1. Caricatore frontale

4.5.1.1. Il manuale di istruzioni deve precisare i pericoli legati all'impiego del caricatore frontale e spiegare come evitarli.

(4) GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 18.

(5) GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23.

(6) GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1.

4.5.1.2. Il manuale di istruzioni deve indicare i punti di fissaggio sul corpo del trattore dove va installato il caricatore frontale, nonché le dimensioni e il tipo di strumenti da utilizzare. Se non è previsto alcun punto di attacco, il manuale di istruzioni deve vietare l'installazione di un caricatore frontale.

4.5.1.3 Per i trattori dotati di funzioni programmabili con comando sequenziale idraulico vanno fornite informazioni sul modo in cui collegare il sistema idraulico del caricatore in maniera che questa funzione sia disattivata.

4.5.2. Impiego in silvicoltura

4.5.2.1. In caso di utilizzo di un trattore agricolo in silvicoltura, i rischi individuati sono i seguenti:

a) caduta di alberi, soprattutto se sulla parte posteriore del trattore è montata una gru a pinza per i tronchi;

b) penetrazione di oggetti nello spazio riservato all'operatore, principalmente se sulla parte posteriore del trattore è montato un argano.

4.5.2.2. Il manuale di istruzioni deve contenere informazioni riguardanti i punti seguenti:

a) l'esistenza dei rischi di cui al punto 4.5.2.1.;

b) le attrezzature opzionali eventualmente disponibili per far fronte a tali rischi;

c) i punti di fissaggio sul trattore dove possono essere applicate strutture protettive, nonché le dimensioni e il tipo di strumenti da utilizzare. Se non sono previsti modi per fissare adeguate strutture protettive, occorre indicarlo;

d) le strutture protettive, che possono consistere in un telaio che protegge il posto dell'operatore contro la caduta di alberi o in grate collocate davanti alle porte, al tetto e alle finestre della cabina;

e) il livello del sistema di protezione contro la caduta di oggetti, se pertinente.

4.5.3. Utilizzo di irroratrici (rischio di sostanze pericolose)

Il livello di protezione contro le sostanze pericolose conformemente alla norma EN 15695-1:2009 deve essere descritto nel manuale di istruzioni."

4) Il titolo dell'appendice dell'allegato II è così modificato:

"ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA IL REGOLATORE DI VELOCITÀ, LA PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI MOTORE, DELLE PARTI SPORGENTI E DELLE RUOTE, ULTERIORI PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER APLICAZIONI SPECIALI E IL MANUALE DI ISTRUZIONI"

5) Al punto1 dell'appendice dell'allegato II sono aggiunti i punti seguenti dopo il punto1.2.:

"1.3. Ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, se pertinente:

1.3.1. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti

1.3.2. Strutture di protezione degli operatori

1.3.3. Prevenzione del contatto con sostanze pericolose".

6) Al punto 15 dell'appendice dell'allegato II (elenco dei documenti) è aggiunto quanto segue:

"…….. manuale di istruzioni"

11A06738

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento delle somme spettanti ad alcune regioni finalizzate a benefici per i residenti nel territorio delle province o dei comuni interessati dalle attività di estrazione in proporzione alle relative produzioni di idrocarburi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed, in particolare, l'art. 45 in merito alle iniziative a favore dei residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, da realizzarsi in relazione alle produzioni di idrocarburi ottenute in ciascuna regione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 12 novembre 2010 (registrato alla Corte dei conti registro 8 - economia e finanze - foglio 210 - 10 dicembre 2010), di istituzione ai sensi dell'art. 45 L. 99/09, di un fondo destinato a benefici per i residenti delle regioni in cui vi sono produzioni di idrocarburi e in particolare gli articoli 4 e 5;

Vista la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico del 3/11/10 n. 20238 ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 sopra detto;

Decreta:

Art. 1.

1. Ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 12 novembre 2010, «Procedure applicative del beneficio economico di importo pari o inferiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario» i seguenti importi in euro relativi alle regioni:

Molise	214.726
Calabria	558.534
Puglia	1.896.091
Emilia-Romagna	365.863
Piemonte	2.456.859
Marche	87.257

Tali importi sono finalizzati ai sensi dello stesso art. 4 sopra citato, a benefici per i residenti nel territorio della provincia o del comune interessato dalle attività di estrazione, in proporzione alle relative produzioni di idrocarburi.

2. Ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010, «Procedure applicative del beneficio economico di importo superiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario», l'importo in euro relativo alla regione:

Basilicata	32.929.972

Tale importo è finalizzato ad un beneficio «pro capite» per maggiorenni muniti di patente di guida residenti nella regione e viene erogato attraverso apposita carta elettronica denominata «bonus idrocarburi». L'importo, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sopra detto, è al lordo degli oneri di gestione e distribuzione della carta.

Roma, 21 febbraio 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 276

11A07044

DECRETO 17 maggio 2011.

Emissione di un francobollo commemorativo di Carlo Dapporto, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 14 aprile 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 22796 del 6 maggio 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo commemorativo di Carlo Dapporto, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13½ x 13; colori: cinque; bozzettista: Fabio Abbati; tiratura: due milioni di esemplari. Foglio: cinquanta esemplari, valore "€ 30,00".

La vignetta raffigura, in primo piano, un ritratto dell'attore Carlo Dapporto con la sua particolare ed ironica mimica durante un'esibizione teatrale e sullo sfondo, a sinistra, il caratteristico sipario rosso. Completano il francobollo la leggenda «CARLO DAPPORTO» le date «1911 - 1989», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2011

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A07208

DECRETO 17 maggio 2011.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato all'Associazione italiana arbitri, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica "Lo sport italiano" dedicato all'Associazione Italiana Arbitri, nel centenario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 24 marzo 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 22797 del 6 maggio 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato all'Associazione Italiana Arbitri, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta e stampa: mm 40 x 30; dentellatura: 13 x 13½; colori: sei; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in primo piano di spalle, un arbitro di calcio nell'atto di mostrare il cartellino giallo durante un'azione di gioco. Completano il francobollo la leggenda «ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 1911 - 2011», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2011

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A07209

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 maggio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Iressa (gefitinib)». (Determinazione/C 2278/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Iressa» (gefitinib) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 19 gennaio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/09/526/002 250 mg compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/AL) non perforato 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca AB.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Astrazeneca AB ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 28 settembre 2010;

Vista la deliberazione n. 27 del 21 ottobre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Iressa» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale IRESSA (gefitinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: confezione 250 mg compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/AL) non perforato 30 compresse - A.I.C. n. 039260029/E (in base 10) 15G3VX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Iressa» è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione attivante l'EGFR-TK.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Iressa» (gefitinib) è classificato come segue.

Confezione 250 mg compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/AL) non perforato 30 compresse - A.I.C. n. 039260029/E (in base 10) 15G3VX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2427,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4005,52.

Validità del contratto: 24 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Iressa» (gefitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1o dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A06540

DETERMINAZIONE 6 maggio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Arzerra (ofatumumab)». (Determinazione/C 2277/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Arzerra» (ofatumumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 aprile 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/625/001 «100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 5 ml (20mg/ml)» 3 flaconi;

EU/1/10/625/002 «100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 5 ml (20mg/ml)» 10 flaconi.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 dicembre 2010;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 gennaio 2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 16 febbraio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ARZERRA (ofatumumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 5 ml (20mg/ml)» 3 flaconi - A.I.C. n. 039826019/E (in base 10) 15ZDM3 (in base 32);

«100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 5 ml (20mg/ml)» 10 flaconi - A.I.C. n. 039826021/E (in base 10) 15ZDM5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Arzerra» è indicato nel trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) nei pazienti refrattari a fludarabina e alemtuzumab.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Arzerra» (ofatumumab) è classificata come segue.

Confezioni:

«100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 5 ml (20mg/ml)» 3 flaconi - A.I.C. n. 039826019/E (in base 10) 15ZDM3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 723,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1193,24;

«100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flacone (vetro) - 5 ml (20mg/ml)» 10 flaconi - A.I.C. n. 039826021/E (in base 10) 15ZDM5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2411,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3979,11.

Validità: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Cost sharing obbligatorio secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria farmaci orfani, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arzerra» (ofatumumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A06541

DETERMINAZIONE 13 maggio 2011.

Riclassificazione del medicinale Yerasel (ketoprofene) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2299/2011)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Cyathus Exquirere Pharmaforschungsgmbh è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale YERASEL;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10% spray cutaneo, soluzione flacone nebulizzatore da 25 g;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 5/6 aprile 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YERASEL (ketoprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«10% spray cutaneo, soluzione» flacone nebulizzatore da 25 g;

A.I.C. n. 037817018 (in base 10) 1422PU (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale YERASEL (ketoprofene) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A06873

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 18 aprile 2011.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 21 e 22 febbraio 2006 dalla azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino con le segreterie provinciali di Avellino delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL (Pos. 23172). (Deliberazione n. 11/700).

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. prof. Nunzio Pinelli;

Premesso:

che l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico locale nella provincia di Avellino;

che, in data 21 e 22 febbraio 2006, la AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino con le Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL sottoscrivevano un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

che, con nota del 1° marzo 2006, prot. n. 02590/06, il testo del predetto accordo veniva inviato alla Commissione garanzia per la valutazione di idoneità;

che, con nota del 2 agosto 2007, prot. n. 634/RU, la Commissione trasmetteva il testo di tale accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette Associazioni esprimeva il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

che, con nota del 27 settembre 2010, le Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali UILT UIL e FAISA CISAL, chiedevano alla Commissione e all'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino un incontro atto a rivedere e riformulare, ove possibile, l'accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 4 ottobre 2010, prot. n. 12913/10, l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino faceva presente che il citato accordo era stato concordato con tutte le Organizzazioni sindacali costituite in azienda, rispecchiando i contenuti della regolamentazione provvisoria del settore, e che, pertanto non si ravvisavano particolari motivazioni per doverne rivedere il contenuto;

che, con nota del 10 novembre 2010, prot. n. 2193/RU, la Commissione convocava in audizione l'azienda e le Organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto gli accordi in oggetto per il giorno 22 novembre 2010;

che, nel corso dell'audizione, le sigle sindacali presenti (UILTRASPORTI e FAISA CISAL) lamentavano che le 3, anziché 2 (come di norma accade nella maggior parte delle aziende di trasporto pubblico locale) fasce orarie a suo tempo individuate nell'accordo AIR del 22 febbraio 2006, risultavano inadeguate in quanto non più rispondenti alle esigenze dell'utenza, oltre che eccessivamente lesive del diritto di sciopero;

che, invece, l'azienda ribadiva che non vi era necessità di procedere ad una rivisitazione di tale accordo, in quanto lo stesso risultava ancora pienamente rispondente alle esigenze dell'utenza pendolare e scolastica, che nel corso tempo non erano cambiate;

che l'azienda precisava, altresì, di non aver mai modificato la previsione delle 3 fasce orarie, anche alla luce della scarsa rappresentatività delle sigle sindacali che avevano sollevato la problematica;

che, al temine della audizione, il Commissario delegato per il settore invitava le parti a sintetizzare in apposite memorie scritte le differenti posizioni emerse nel corso dell'incontro;

che, con nota del 25 novembre 2010, prot. n. 15529/10, l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino faceva presente, in via pregiudiziale, che solo le due sigle che avevano richiesto l'incontro avevano aderito all'invito della Commissione, mentre l'assenza di riscontro da parte delle altre tre sigle sindacali (FILT CGIL, FIT CISL e *UGL)* che avevano originariamente sottoscritto l'accordo, confermava come le suddette sigle sindacali non avevano alcun interesse specifico a ridefinire i contenuti dell'accordo;

che, sempre nella stessa nota, l'azienda precisava, altresì, che l'origine delle 3 fasce orarie era nata dall'esigenza di garantire i collegamenti in ambito urbano ed extraurbano, al fine di permettere alla clientela scolastica e pendolare di raggiungere gli istituti e i luoghi di lavoro del capoluogo e della provincia, e di rientrare alle proprie destinazioni di residenza, attesi i differenti orari adottati dagli Istituti scolastici;

che, con nota del 29 novembre 2010, prot. n. 15529/10, le Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali UILTRASPORTI e FAISA CISAL ribadivano sostanzialmente quanto già espresso nel corso dell'audizione e, specificatamente, che l'attuale articolazione delle fasce di garanzia risultava lesiva, di fatto, del diritto allo sciopero;

Considerato:
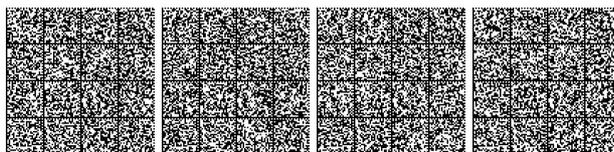
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

che l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

che l'accordo raggiunto tra l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino e le Organizzazioni sindacali in data 21 e 22 febbraio 2006 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Considerato altresì:

che, a seguito dell'istruttoria svolta, non sono emerse, allo stato, nuove esigenze da parte dell'utenza tali da rendere opportuna una revisione dell'accordo oggetto della presente delibera;

che, peraltro, tale necessità è stata ravvisata solo da una parte delle sigle sindacali presenti in azienda e, precisamente, dalle Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali UILTRASPORTI e FAISA CISAL, ma non dalle Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UGL, pure firmatarie del medesimo accordo;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 6.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 21 e 22 febbraio 2006 dalla azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino con le Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino, alle Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Avellino, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il presidente: PITRUZZELLA

ALLEGATO
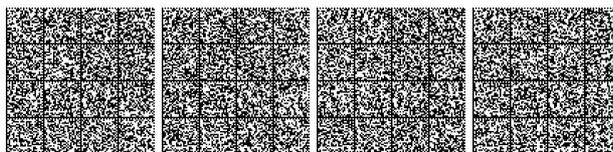
VERBALE D'INCONTRO SINDACALE

L'anno 2006, il giorno 21 del mese di febbraio, alle ore 11.00, in Avellino presso la sede amministrativa dell'Azienda in località Pianodardine, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti:

Per l'Azienda:

Il Direttore Generale , avv. Costantino PREZIOSI
IL Dirigente Commerciale, dr. Camillo COLARUSSO

Per le OO.SS. Provinciali CGIL – CISL - UIL – UGL:

Pietro NAPPI – Carmine NAPPI- Amerigo DE LUCIA - Piero LOGGIA – SQUITTINO Mario,

per discutere ed approvare i contenuti del " Regolamento dei servizi in caso di sciopero", rivisitato rispetto a quello vigente in funzione delle indicazioni fornite dalla Commissione di garanzia con nota prot. 15989 del 07.12.2005 nonchè di alcune modifiche legislative intervenute in materia.

Dopo ampia ed approfondita discussione le parti approvano l'accluso Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

E' verbale l.c.s.

Autoservizi Irpini S.p.A. - ... - TEL. 0825 2041 - FAX 0825.204217 - codice fiscale e partita IVA 02237920646
- www.air-spa.it - grti@air-spa.it - capitale sociale interamente versato: € 43.880.000,00 - Num. Iscr. CCIAA: AV144104
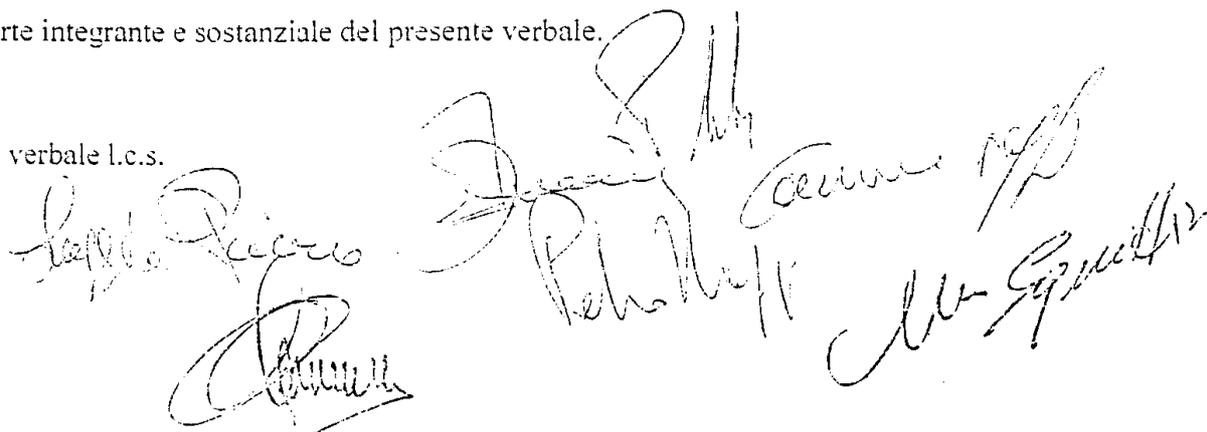
Avellino, 21 - 02 - 2006

REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN CASO DI SCIOPERO

Nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico, esercitati dall'A.IR. S.p.A. – Autoservizi Irpini– il diritto di sciopero è condizionato da misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelata.

In tale ottica e per aderire a quanto rappresentato dalla Commissione di Garanzia con nota prot. 15989 del 07.12.2005, oltre a riportare alcune modifiche legislative in materia, si è proceduto ad una parziale rivisitazione del presente Regolamento, integrando quello già sottoscritto in data 29.11.1991, attualmente vigente e vincolante tra le parti.

Per quanto concerne l'area del bacino di utenza, si da atto che la stessa coincide con l'area territoriale di operatività dell'Azienda, con riferimento alle relazioni di traffico servite dai contratti di servizio.

A tal uopo lo sciopero dei lavoratori dipendenti è consentito alle condizioni e con le modalità appresso indicate:

a) il diritto di sciopero è esercitato con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni, inviato negli orari di apertura degli uffici amministrativi, nel corso dei quali sarà possibile all'Azienda ed ai sindacati di esperire eventuali tentativi di composizione del conflitto.

Entro cinque giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, l'Azienda comunicherà il luogo e la data in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro si terrà entro i dieci giorni (esclusi i festivi) successivi alla scadenza dei predetti cinque giorni. Gli stessi termini varranno anche per l'espletamento della eventuale seconda fase della procedura di raffreddamento.

Autoservizi Irpini S.p.A. - Via Fasano – Z.I. loc. Pianodardine - AVELLINO - TEL. 0825/2041 - FAX 0825/204217 - codice fiscale e partita IVA 02237920646
www.air-spa.it - grti@air-spa.it - capitale sociale interamente versato: € 43.880.000,00 - Num. Iscr. CCIAA: AV144104

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso siano trascorsi più sessanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. Le astensioni dalle prestazioni straordinarie, devono rispettare le modalità dei commi precedenti.

b) il preavviso di cui alla lettera a) dovrà specificare per iscritto i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione nonchè l'identificazione della durata dell'astensione del lavoro. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle contenute nella nota di proclamazione dello sciopero.

c) l'Azienda nel rispetto del diritto di sciopero, erogherà le prestazioni indispensabili dalle ore 6,00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nel caso non risulti possibile la composizione del conflitto sindacale.

- Durante le convenute fasce di garanzia dovrà essere assicurato il servizio completo, come da programma di esercizio approvato;

d) Prima dell' inizio dello sciopero, l' Azienda darà comunicazione all'utenza, nelle forme adeguate, circa i tempi di erogazione del servizio nel corso dello sciopero e le misure per la riattivazione degli stessi quando l'astensione dal lavoro sia terminata;

e) sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi:

dal 17 dicembre al 7 gennaio;

- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, dal 28 agosto al 5 settembre, dal 30 ottobre al 5 novembre;

- le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;

- i tre giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le scadenze delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie, nonché la giornata precedente e quella seguente, oltre che quella concomitante con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale;

f) - le strutture territoriali eviteranno, comunque, azioni di sciopero in concomitanza con avvenimenti di rilevante importanza.

g) sono, inoltre, esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina i servizi a lunga percorrenza (quali quelli interregionali per Roma, o quelli interessanti l'esercizio di eventuali linee nazionali, oltre che quelli di noleggio con conducente);

h) in deroga a quanto previsto al precedente punto c), i servizi da garantire in occasione di manifestazioni sindacali indette per il rinnovo del contratto saranno quelli ritenuti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti (non superiori al 50 % del programma di esercizio in vigore) nonché quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (trasporti dei disabili etc…)

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono sospesi immediatamente in caso di avvenimenti eccezionali di particolari gravità o di calamità naturali.

La revoca o la sospensione dello sciopero, compatibilmente con lo stato delle trattative, devono essere comunicate almeno sei giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di essa deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi di informazione.

Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare quattro ore di servizio, comunque, nel rispetto dell'erogazione del servizio minimo di cui al punto c) che precede.

Tra uno sciopero ed il successivo deve essere comunque assicurato un intervallo di almeno dieci giorni.

Per tutte le vertenze che interessano una o più unità produttive, ovvero più categorie o profili professionali, sono esclusi scioperi per singola unità produttiva o singola categoria o singolo profilo professionale.

L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve aver riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti nonché più in generale dell'esercizio.

Sono vietate le assemblee dei lavoratori che comportano interruzione totale o parziale nella erogazione del servizio all'utenza.

In corrispondenza del rientro dallo sciopero per la effettuazione del servizio di cui al punto c) per l'effettuazione dei servizi indispensabili, gli autobus devono portarsi ai capolinea delle autolinee gestite in modo da assicurare tutte le partenze delle corse programmate secondo l'orario stabilito nei programmi di esercizio.

A tal fine, i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi di trasporto non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasc e gatantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.

Nell'uscita dal servizio per l'effettuazione dello sciopero bisogna assicurare che la corsa termini ai Capolinea anche in orario eccedente le fasce orarie di cui al punto c), e che l'autobus venga posizionato presso il deposito più vicino o di appartenenza secondo le disposizioni aziendali, per la pronta riattivazione delle corse all'inizio della fascia successiva o alla conclusione dello sciopero.

Nelle ore di astensione dal lavoro verrà assicurata la protezione degli impianti attraverso una turnazione di guardiania agli impianti ed agli automezzi aziendali, nonchè mediante un presidio di deposito.

L'Azienda si impegna a intrattenere relazioni industriali soltanto con le OO.SS. firmatarie dei C.C.N.L. e con quelle aderenti ai CC.NN. di lavoro e si impegna di adottare le procedure negoziali, in essere tra la L'ASTRA e FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI - FAISA CISAL e UGL nonché ad utilizzare tutte le forme di raffreddamento dei conflitti nel quadro di costruttive e proficue relazioni con le Organizzazioni Sindacali costituite in Azienda.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché ai contenuti della deliberazione della Commissione di Garanzia n.02/13 del 31.01.2002 ed alle eventuali future deteriminazioni che il predetto Organismo dovesse assumere in materia.

VERBALE DI INCONTRO SINDACALE DEL 22/02/2006 ORE 10.00

Sono presenti:

<u>Per l'Azienda</u>:

Il Direttore Generale avv. Costantino PREZIOSI
Il Dirigente Commerciale dr. Camillo COLARUSSO
Il Dirigente Produzione ing. Francesco De IUDICIBUS

<u>Per la **FAISA CISAL**</u>:

Sig. Andrea GATTO – Segretario Nazionale
Sig. Vincenzo BONAZZI - Segretario Provinciale
Corrado Arcangelo – Pisano Giuseppe – Argenio Massimo – Buccolo Gennaro

****

La riunione odierna è stata convocata su richiesta del Segretario Nazionale per integrare il Regolamento dei servizi per l'attuazione dello sciopero sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione di Garanzia con nota prot. 15989 del 07.12.2005.

Il Direttore Generale sottopone alla Faisa –Cisal lo schema di Regolamento dei servizi in caso di sciopero opportunamente integrato in funzione delle indicazioni fornite dalla Commissione di Garanzia.

Dopo ampia ed approfondita discussione sull'argomento, le parti approvano il predetto Regolamento, senza alcuna riserva, che viene accluso al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Tale verbale, nella logica del gruppo A.IR., si da atto che costituisce il presupposto per l'adozione delle medesime condizioni anche per l'Azienda controllata CTI – ATI S.p.A..

E' verbale. L.C.S.

Seguono le firme apposte sull originale di cui la presente e copia conforme.

22/02/2006

Avellino, ...

REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN CASO DI SCIOPERO

Nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico, esercitati dall'A.IR. S.p.A. – Autoservizi Irpini– il diritto di sciopero è condizionato da misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelata.

In tale ottica e per aderire a quanto rappresentato dalla Commissione di Garanzia con nota prot. 15989 del 07.12.2005, oltre a riportare alcune modifiche legislative in materia, si è proceduto ad una parziale rivisitazione del presente Regolamento, integrando quello già sottoscritto in data 29.11.1991, attualmente vigente e vincolante tra le parti.

Per quanto concerne l'area del bacino di utenza, si da atto che la stessa coincide con l'area territoriale di operatività dell'Azienda, con riferimento alle relazioni di traffico servite dai contratti di servizio.

A tal uopo lo sciopero dei lavoratori dipendenti è consentito alle condizioni e con le modalità appresso indicate:

a) il diritto di sciopero è esercitato con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni, inviato negli orari di apertura degli uffici amministrativi, nel corso dei quali sarà possibile all'Azienda ed ai sindacati di esperire eventuali tentativi di composizione del conflitto.

Entro cinque giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, l'Azienda comunicherà il luogo e la data in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro si terrà entro i dieci giorni (esclusi i festivi) successivi alla scadenza dei predetti cinque giorni. Gli stessi termini varranno anche per l'espletamento della eventuale seconda fase della procedura di raffreddamento.

Autoservizi Irpini S.p.A. - Via Fasano – Z.I. loc. Pianodardine - AVELLINO - TEL 0825/2041 - FAX 0825/204217 - codice fiscale e partita IVA 02237920646
www.air-spa.it arti@air-spa.it - capitale sociale interamente versato: € 43.880.000,00 - Num. Iscr. CCIAA: AV144104

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso siano trascorsi più sessanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. Le astensioni dalle prestazioni straordinarie, devono rispettare le modalità dei commi precedenti.

b) il preavviso di cui alla lettera a) dovrà specificare per iscritto i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione nonchè l'identificazione della durata dell'astensione del lavoro. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle contenute nella nota di proclamazione dello sciopero.

c) l'Azienda nel rispetto del diritto di sciopero, erogherà le prestazioni indispensabili dalle ore 6,00 alle ore 8,00, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 nel caso non risulti possibile la composizione del conflitto sindacale.

- Durante le convenute fasce di garanzia dovrà essere assicurato il servizio completo, come da programma di esercizio approvato;

d) Prima dell' inizio dello sciopero, l' Azienda darà comunicazione all'utenza, nelle forme adeguate, circa i tempi di erogazione del servizio nel corso dello sciopero e le misure per la riattivazione degli stessi quando l'astensione dal lavoro sia terminata;

e) sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi:

dal 17 dicembre al 7 gennaio;

- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, dal 28 agosto al 5 settembre, dal 30 ottobre al 5 novembre;
- le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- i tre giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le scadenze delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie, nonché la giornata precedente e quella seguente, oltre che quella concomitante con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale;

f) - le strutture territoriali eviteranno, comunque, azioni di sciopero in concomitanza con avvenimenti di rilevante importanza.

g) sono, inoltre, esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina i servizi a lunga percorrenza (quali quelli interregionali per Roma, o quelli interessanti l'esercizio di eventuali linee nazionali, oltre che quelli di noleggio con conducente);

h) in deroga a quanto previsto al precedente punto c), i servizi da garantire in occasione di manifestazioni sindacali indette per il rinnovo del contratto saranno quelli ritenuti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti (non superiori al 50 % del programma di esercizio in vigore) nonché quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (trasporti dei disabili etc...)

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono sospesi immediatamente in caso di avvenimenti eccezionali di particolari gravità o di calamità naturali.

La revoca o la sospensione dello sciopero, compatibilmente con lo stato delle trattative, devono essere comunicate almeno sei giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di essa deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi di informazione.

Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare quattro ore di servizio, comunque, nel rispetto dell'erogazione del servizio minimo di cui al punto c) che precede.

Tra uno sciopero ed il successivo deve essere comunque assicurato un intervallo di almeno dieci giorni.

Per tutte le vertenze che interessano una o più unità produttive, ovvero più categorie o profili professionali, sono esclusi scioperi per singola unità produttiva o singola categoria o singolo profilo professionale.

L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve aver riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti nonché più in generale dell'esercizio.

Sono vietate le assemblee dei lavoratori che comportano interruzione totale o parziale nella erogazione del servizio all'utenza.

In corrispondenza del rientro dallo sciopero per la effettuazione del servizio di cui al punto c) per l'effettuazione dei servizi indispensabili, gli autobus devono portarsi ai capolinea delle autolinee gestite in modo da assicurare tutte le partenze delle corse programmate secondo l'orario stabilito nei programmi di esercizio.

A tal fine, i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi di trasporto non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.

Nell'uscita dal servizio per l'effettuazione dello sciopero bisogna assicurare che la corsa termini ai Capolinea anche in orario eccedente le fasce orarie di cui al punto c), e che l'autobus venga posizionato presso il deposito più vicino o di appartenenza secondo le disposizioni aziendali, per la pronta riattivazione delle corse all'inizio della fascia successiva o alla conclusione dello sciopero.

Nelle ore di astensione dal lavoro verrà assicurata la protezione degli impianti attraverso una turnazione di guardiania agli impianti ed agli automezzi aziendali, nonchè mediante un presidio di deposito.

L'Azienda si impegna a intrattenere relazioni industriali soltanto con le OO.SS. firmatarie dei C.C.N.L. e con quelle aderenti ai CC.NN. di lavoro e si impegna di adottare le procedure negoziali, in essere tra la L'ASTRA e FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI - FAISA CISAL e UGL nonché ad utilizzare tutte le forme di raffreddamento dei conflitti nel quadro di costruttive e proficue relazioni con le Organizzazioni Sindacali costituite in Azienda.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché ai contenuti della deliberazione della Commissione di Garanzia n.02/13 del 31.01.2002 ed alle eventuali future deteriminazioni che il predetto Organismo dovesse assumere in materia.

11A07120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 1076/2009 del 19 marzo 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unlevo» ora «Lonel».

Nell'estratto della determinazione n. 1076/2009 del 19 marzo 2009 relativa al medicinale per uso umano UNLEVO ora LONEL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2009, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, dove è scritto: «medicinale soggetto a prescrizione medica "RR"», leggasi: «medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta "RNR"».

11A06542

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Varilrix»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 696 del 6 maggio 2011

Titolare AIC: Glaxosmithkline Biologicals S.A. con sede legale e domicilio in rue De L'Institut, 89, B-1330 - Rixensart (Belgio).

Medicinale: VARILRIX.

Variazione AIC: B.I.a. 1.e Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea La modifica riguarda una sostanza attiva biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico.

B.I.b. 1.g Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Ampliamento dei limiti approvati per le materie prime e le sostanze intermedie, suscettibili di avere un effetto significativo sulla qualità totale del principio attivo e/o del prodotto finito.

B.I.a. 1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva : altra variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le seguenti modifiche:

DA

3.2.S.2.3 Controllo dei materiali.

Cloruro di colina.

Specifiche: Cristalli bianchi inodore con un gusto salino e leggermente amaro, molto igroscopici.

Molto solubile in acqua, facilmente solubile in etanolo, virtualmente insolubile in etere, cloroformio e benzene

Referenza analitica: Ph.Eur. 1.4.

Identità trimetilamina.

Specifiche: positivo

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

Identità cloruro.

Specifiche: positivo

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

Apparenza della soluzione acquosa.

Specifiche: chiara e incolore

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

pH.

Specifiche: naturale o leggermente acida (in una soluzione 1 a 10)

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

Limiti del test del sale di ammonio.

Specifiche: non rilevabile

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

Limite del test trimetilamina.

Specifiche: non pertinente

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

Limite del test metalli pesanti.

Specifiche: meno di 20 ppm

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

Perdita in essiccazione.

Specifiche: non più del 2,0%

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

Residuo all'incenerimento.

Specifiche: trascurabile

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

Contenuto di cloro.

Specifiche: 24.9 a 25.5

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

Contenuto di cloruro di colina.

Specifiche: 97 a 101%

Referenza analitica: PB monogr. Cloruro di colina.

3.2.A.2 valutazione della sicurezza degli agenti avventizi

3.2.R informazione Regionale.

Bactogalattosio: aggiornamento lista autorizzata dei paesi di provenienza e modifica dei limiti delle specifiche delle endotossine.

Paesi di provenienza del latte:

Specifiche: USA.

Limiti endotossine:

Specifiche: non più di 0.06EU/5mg.

Lattosio (in tripsina): aggiornamento del nome e dell'indirizzo del produttore:

Difco Laboratories PO Box 331058 Detroit MI USA.

Lattosio anidro: aggiornamento della provenienza.

Il fornitore è Sheffield Products PO Box 630 Norwich NY USA

Il latte proviene dagli USA ed è considerato idoneo per uso umano. Nessun altro derivato animale è utilizzato per preparare questa fonte di lattosio.

Siero fetale di vitello: aggiornamento dei dettagli del fornitore:

Sigma Aldrich (JRH Biosciences) 3050 Spruce street, St Louis, 63178 Missouri, USA (TSE certificate CEP 2000-387-Rev00)

A:

3.2.S.2.3 Controllo dei materiali

Cloruro di colina.

Specifiche: Cristalli bianchi inodore con un gusto salino e leggermente amaro, molto igroscopici.

Molto solubile in acqua, facilmente solubile in etanolo, virtualmente insolubile in etere, cloroformio e benzene.

Referenza analitica: Ph.Eur. 1.4.

Identità da spettro IR.

Specifiche: positivo.

Referenza analitica: USP monogr. Cloruro di colina.

Identità cloruro.

Specifiche: positivo

Referenza analitica: USP monogr. Cloruro di colina.

pH.

Specifiche: 4.0 a 7.0 (in una soluzione 1 a 10)

Referenza analitica: USP monogr. Cloruro di colina.

Limiti del test metalli pesanti.

Specifiche: meno di 10 ppm

Referenza analitica: USP < 231 > metodo II

Contenuto in acqua mediante Karl Fisher.

Specifiche: non più del 0.5%

Referenza analitica: USP < 921 >

Residuo all'incenerimento.

Specifiche: non più del 0.05%

Referenza analitica: USP < 281 >

Saggio (contenuto Cloruro di colina).

Specifiche: 99 a 100.5%

Referenza analitica: USP monogr. Cloruro di colina

Test di limite di arsenico.

Specifiche: non più di 2 ppm

Referenza analitica: USP < 211 > metodo I

Limiti del test di piombo.

Specifiche: non più di 0.3 ppm

Referenza analitica: USP < 251 >

Limiti del test di amine totali.

Specifiche: non più di 10 ppm

Referenza analitica: USP monogr. Cloruro di colina.

Purezza cromatografica:

Ogni impurezza individuale;

Impurezze totali.

Specifiche: non più del 0.3%

non più del 2.0%

Referenza analitica: USP monogr. Cloruro di colina.

Impurezze volatili organiche.

Specifiche: soddisfa i requisiti

1.4 dioxano non più di 10 ppm

Referenza analitica: USP monogr. Cloruro di colina.

3.2.A.2 valutazione della sicurezza degli agenti avventizi.

3.2.R informazione Regionale.

Bactogalattosio: aggiornamento lista autorizzata dei Paesi di provenienza e modifica dei limiti delle specifiche delle endotossine.

Paesi di provenienza del latte:

Specifiche: Deve essere in compliance con il TSE CHMP note for guidance EMEA/410/01.

Limiti endotossine:

Specifiche: non più di 1.00EU/5mg.

Lattosio (in tripsina): aggiornamento del nome e dell'indirizzo del produttore:

Difco Laboratories PO Box 331058 Detroit MI USA;

Sigma-Aldrich 3050 Spruce Street St Louis MO USA.

Lattosio anidro: aggiornamento della provenienza.

Il fornitore è Kerry Bioscences 320 Woods corners Norwich NY 13815 USA.

Il latte proviene dagli USA, dalla Nuova Zelanda e dall'Australia ed è considerato idoneo per uso umano. Nessun altro derivato animale è utilizzato per preparare questa fonte di lattosio.

Siero fetale di vitello: aggiornamento dei dettagli del fornitore:

Sigma Aldrich (SAFC-JRH Biosciences) 3050 Spruce street, St Louis, 63178 Missouri, USA (TSE certificate CEP 2000-387-Rev00);

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 028427019 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone + 1 siringa preriempita 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06543

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acthib»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 699 del 6 maggio 2011

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD s.n.c. con sede legale e domicilio in 8, rue Jonas Sm, 69367 - Lyon cedex 07 (Francia).

Medicinale: ACTHIB.

Variazione AIC: .33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.

Modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di «Umbrella variation», come di seguito specificato:

Aggiunta del seguente sito per la produzione e il controllo di qualità della soluzione NaCl 0.4% usata come diluente per la ricostituzione del prodotto liofilizzato polvere di ACT-HIB. Il sito è in aggiunta ai siti di Marcy l'Etoile e di Val de Reuil della Sanofi già autorizzati

Catalent Belgium SA

Font St Landry, 10

B-1120 Bruxelles

Belgium

Aggiunta di un processo di sterilizzazione terminale mediante autoclave sul prodotto NaCl 0.4% (diluente per la ricostituzione) dopo infialamento, eseguito presso il sito di produzione e controllo di qualità Catalent Belgium SA.

Modifica della composizione dell'imballaggio primario del prodotto finito NaCl 0.4% (diluente per la ricostituzione).

Da:

Syringe barrel: type I glass

Needle-shield: bromochlorobutyl (latex free)

Tip cap: bromochlorobutyl (latex free)

Plunger stopper: bromochlorobutyl (latex free)

A:

Syringe barrel: type I glass

Needle-shield: Synthetic polyisoprene rubber

Tip cap: Styrene – butadiene rubber compound (latex free)

Plunger stopper: bromobutyl (latex free) or chlorobutyl (latex free)

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 028473015 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere+1 siringa preriempita solvente 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06544

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nurofen»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 701 del 6 maggio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NUROFEN, anche nelle forme e confezioni: «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al; «200 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister pvc/al alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, SL1 3UH - Slough Berkshire (Gran Bretagna).

Confezione: «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al

AIC n. 025634142 (in base 10) 0SG9BY (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Albermarle Corporation, 725 Cannon Bridge Road, SC 29115 Orangeburg – South Carolina - Stati Uniti d'America; Basf Corporation, Highway 77 South, 78343 Bishop – Texas - Stati Uniti d'America; Shasun Chemicals and Drugs LTD., Shasun Road, Periakalapet, 605 014 Pondicherry – India;

Produttore del prodotto finito: Reckitt Benckiser Healthcare International LTD stabilimento sito in Thane Road 1, Beeston; Nottingham – Nottinghamshire – Regno Unito (tutte le fasi di produzione)

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

Principio Attivo: ibuprofene sodico 256 mg

Eccipienti: croscarmellosa sodica 30 mg; xilitolo 30 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; magnesio stearato 2 mg; silice colloidale anidra 2 mg; carmellosa sodica 0,5 mg; talco 24 mg; gomma arabica nebulizzato essiccato 0,8 mg; saccarosio 93,1 mg; titanio diossido 1,65 mg; macrogol 6000 0,25 mg; opacode S-1-8152 HV Black tracce;

Confezione: «200 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister pvc/al

AIC n. 025634179 (in base 10) 0SG9D3 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Albermarle Corporation, 725 Cannon Bridge Road, SC 29115 Orangeburg – South Carolina - Stati Uniti d'America; Basf Corporation, Highway 77 South, 78343 Bishop – Texas - Stati Uniti d'America; Shasun Chemicals and Drugs LTD., Shasun Road, Periakalapet, 605 014 Pondicherry – India;

Produttore del prodotto finito: Reckitt Benckiser Healthcare International LTD stabilimento sito in Thane Road 1, Beeston; Nottingham – Nottinghamshire – Regno Unito (tutte le fasi di produzione)

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

Principio Attivo: ibuprofene sodico 256 mg

Eccipienti: croscarmellosa sodica 30 mg; xilitolo 30 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; magnesio stearato 2 mg; silice colloidale anidra 2 mg; carmellosa sodica 0,5 mg; talco 24 mg; gomma arabica nebulizzato essiccato 0,8 mg; saccarosio 93,1 mg; titanio diossido 1,65 mg; macrogol 6000 0,25 mg; opacode S-1-8152 HV Black tracce;

Indicazioni terapeutiche: Dolori di varia natura: mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori muscolari e osteoarticolari, dolori mestruali. Coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili ed influenzali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 025634142 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al

Classe: «C-*bis*»

Confezione: AIC n. 025634179 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister pvc/al

Classe: «C-*bis*»

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n° 025634142 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al – OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Confezione: AIC n° 025634179 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister pvc/al – OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06545

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nurofenelle»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 700 del 6 maggio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NUROFENELLE, nelle forme e confezioni: «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al; «200 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister pvc/al; «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, SL1 3UH - Slough Berkshire (Gran Bretagna).

Confezione: «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al

AIC n. 037916018 (in base 10) 1453CL (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Albermarle Corporation, 725 Cannon Bridge Road, SC 29115 Orangeburg – South Carolina - Stati Uniti d'America; Basf Corporation, Highway 77 South, 78343 Bishop – Texas - Stati Uniti d'America; Shasun Chemicals and Drugs LTD., Shasun Road, Periakalapet, 605 014 Pondicherry – India;

Produttore del prodotto finito: Reckitt Benckiser Healthcare International LTD stabilimento sito in Thane Road 1, Beeston; Nottingham – Nottinghamshire – Regno Unito (tutte le fasi di produzione)

Composizione: 1 compressa rivestita contiene

Principio Attivo: ibuprofene sodico 256 mg

Eccipienti: croscarmellosa sodica 30 mg; xilitolo 30 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; magnesio stearato 2 mg; silice colloidale anidra 2 mg; carmellosa sodica 0,5 mg; talco 24 mg; gomma arabica nebulizzato essiccato 0,8 mg; saccarosio 93,1 mg; titanio diossido 1,65 mg; macrogol 6000 0,25 mg; opacode S-1-8152 HV Black tracce;

Confezione: «200 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister pvc/al

AIC n. 037916044 (in base 10) 1453DD (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Albermarle Corporation, 725 Cannon Bridge Road, SC 29115 Orangeburg – South Carolina - Stati Uniti d'America; Basf Corporation, Highway 77 South, 78343 Bishop – Texas - Stati Uniti d'America; Shasun Chemicals and Drugs LTD., Shasun Road, Periakalapet, 605 014 Pondicherry – India;

Produttore del prodotto finito: Reckitt Benckiser Healthcare International LTD stabilimento sito in Thane Road 1, Beeston; Nottingham – Nottinghamshire – Regno Unito (tutte le fasi di produzione)

Composizione: 1 compressa rivestita contiene

Principio Attivo: ibuprofene sodico 256 mg

Eccipienti: croscarmellosa sodica 30 mg; xilitolo 30 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; magnesio stearato 2 mg; silice colloidale anidra 2 mg; carmellosa sodica 0,5 mg; talco 24 mg; gomma arabica nebulizzato essiccato 0,8 mg; saccarosio 93,1 mg; titanio diossido 1,65 mg; macrogol 6000 0,25 mg; opacode S-1-8152 HV Black tracce;

Confezione: «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al

AIC n. 037916107 (in base 10) 1453GC (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Albermarle Corporation, 725 Cannon Bridge Road, SC 29115 Orangeburg – South Carolina - Stati Uniti d'America; Basf Corporation, Highway 77 South, 78343 Bishop – Texas - Stati Uniti d'America; Shasun Chemicals and Drugs LTD., Shasun Road, Periakalapet, 605 014 Pondicherry – India;

Produttore del prodotto finito: Reckitt Benckiser Healthcare International LTD stabilimento sito in Thane Road 1, Beeston; Nottingham – Nottinghamshire – Regno Unito (tutte le fasi di produzione)

Composizione: 1 compressa rivestita contiene

Principio Attivo: ibuprofene sodico 512 mg

Eccipienti: croscarmellosa sodica 60 mg; xilitolo 60 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; magnesio stearato 4 mg; silice colloidale anidra 4 mg; carmellosa sodica 1 mg; talco 48 mg; gomma arabica nebulizzato essiccato 1,6 mg; saccarosio 186,2 mg; titanio diossido 3,3 mg; macrogol 6000 0,5 mg; opacode S-1-9460 HV Brown tracce;

Indicazioni terapeutiche: Dolori di varia natura: mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori muscolari e osteoarticolari, dolori mestruali. Coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili ed influenzali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 037916018 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al

Classe: «C-*bis*»

Confezione: AIC n. 037916044 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister pvc/al

Classe: «C-*bis*»

Confezione: AIC n. 037916107 - «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al

Classe: «C-*bis*»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 037916018 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al – OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Confezione: AIC n. 037916044 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister pvc/al – OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Confezione: AIC n. 037916107 - «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister pvc/al – OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06546

Annullamento della determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010 di trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio di taluni medicinali.

Estratto determinazione V&A/N/T n. 767 del 13 maggio 2011

E' annullata la determinazione n. 52 del 07/01/2010, relativa al trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali – nella parte in cui indica i medicinali ACIDO ACETILSALICILICO (AIC n. 029878); DIMENIDRATO (AIC n. 029904); LITIO CARBONATO (AIC N. 029924); DIFENIDRAMINA CLORIDRATO (AIC n. 029903); METILE SALICILATO (AIC n. 029928) - dalla Società *A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.*, con sede legale e domicilio fiscale in Via Amundsen Roald Eingelbert, 6, 20148 - Milano (MI), Codice Fiscale 01039760010, alla Società *AF UNITED S.P.A.*, con sede legale e domicilio fiscale in Via Amundsen Roald Eingelbert, 6, 20148 - Milano (MI), Codice Fiscale 01866180134, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2010- S.O. n. 22, in quanto decaduti per mancata commercializzazione alla data del 06/07/2009 ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche.

I medicinali intestati alla società ***AF UNITED S.P.A.*** sono i seguenti :

Medicinale ***ACIDO BORICO AFOM***

Confezione AIC N° 029964018 - "3% UNGUENTO" TUBO 30 G
029964032 - "3% UNGUENTO" BARATTOLO 1 KG

Medicinale ***ACQUA BORICA AFOM***

Confezione AIC N° 029879018 - G 200
029879020 - G 500

Medicinale ***ALCOOL SAPONATO AFOM***

Confezione AIC N° 029881012 - 250 ML
029881036 - FLACONE 1000 ML

Medicinale ***ARGENTO PROTEINATO AFOM***

Confezione AIC N° 029888017 - 0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML
029888029 - 1% FLACONCINO GOCCE 10 ML
029888031 - 2% FLACONCINO GOCCE 10 ML

Medicinale ***CANFORA AFOM***

Confezione AIC N° 029895012 - SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 100
029895024 - SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE G 1000
029895036 - SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE G 100
029895048 - SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE G 1000

Medicinale ***CHININA SOLFATO AFOM***

Confezione AIC N° 029898018 - 20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG

Medicinale ***DESTROMETORFANO BROMIDRATO AFOM***

Confezione AIC N° 029902020 - SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML
029902032 - GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML

Medicinale		***DISIGIEN***
Confezione	AIC N°	035530017 - "0,1% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 200 ML 035530029 - "0,1% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 500 ML
Medicinale		***DISINFENE***
Confezione	AIC N°	035529015 - "0,1% + 0,27% CREMA" TUBO 30 G
Medicinale		***FOSFATO SODICO ACIDO AFOM***
Confezione	AIC N°	029910015 - CLISMA FLACONE 120 ML
Medicinale		***FUCSINA FENICA AFOM***
Confezione	AIC N°	029911017 - SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 25 ML
Medicinale		***GLICEROLO AFOM***
Confezione	AIC N°	029916018 - 6 SUPPOSTE 750 MG 029916020 - 6 SUPPOSTE 1500 MG 029916032 - 12 SUPPOSTE 1500 MG 029916044 - 12 SUPPOSTE 2500 MG 029916057 - 18 SUPPOSTE 2500 MG
Medicinale		***GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA AFOM***
Confezione	AIC N°	029915016 - 6 MICROCLISMI 3 G 029915028 - 6 MICROCLISMI 6 G 029915030 - 6 MICROCLISMI 9 G
Medicinale		***IODIO AFOM***
Confezione	AIC N°	029918024 - "SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 25 ML 029918036 - "SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 50 ML 029918051 - SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML 029918063 - SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 25 ML
Medicinale		***ITTIOLO AFOM***
Confezione	AIC N°	029919014 - 10% UNGUENTO G 30
Medicinale		***LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO AFOM***
Confezione	AIC N°	029921018 - "1,5%+1% CREMA"TUBO 30 G

Medicinale		***MERBROMINA AFOM***
Confezione	AIC N°	029926019 - "2% SOLUZIONE CUTANEA"1 FLACONE 30 ML 029926021 - "2% SOLUZIONE CUTANEA"1 FLACONE 1000 ML
Medicinale		***MIELE ROSATO AFOM***
Confezione	AIC N°	029929015 - FLACONE G 30 029929027 - FLACONE G 60
Medicinale		***NIAOULI ESSENZA AFOM***
Confezione	AIC N°	029933013 - "1% GOCCE NASALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE 20 G 029933025 - "2% GOCCE NASALI,SOLUZIONE"1 FLACONE 20 G
Medicinale		***PARACETAMOLO AFOM***
Confezione	AIC N°	029935018 - "500 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE 029935020 - ELISIR 2,5% 100 ML
Medicinale		***PROMETAZINA AFOM***
Confezione	AIC N°	029941010 - "2% CREMA"TUBO 30 G
Medicinale		***TALCO MENTOLATO AFOM***
Confezione	AIC N°	029963016 - "1% POLVERE CUTANEA"FLACONE 100 G
Medicinale		***ZINCO OSSIDO AFOM***
Confezione	AIC N°	029965011 - "UNGUENTO"TUBO 30 G 029965023 - "UNGUENTO"BARATTOLO 1 KG

DISPOSIZIONI FINALI

La presente determinazione sarà notificata alla Società Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11A06992

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Tachipirina»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 719/2011 del 13 maggio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: «TACHIPIRINA», anche nelle forme e confezioni: “10 mg/ml soluzione per infusione” 1 sacca da 50 ml; “10 mg/ml soluzione per infusione” 12 sacche da 50 ml; “10 mg/ml soluzione per infusione” 1 sacca da 100 ml; “10 mg/ml soluzione per infusione” 12 sacche da 100 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione;

Titolare AIC: Aziende Chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Amelia, 70, 00181 - Roma - Codice Fiscale 03907010585.

Confezione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 50 ml - A.I.C. n. 012745232 (in base 10) 0D4YJJ (in base 32).

Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione

Validità Prodotto Integro: 18 Mesi dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Mallinckrodt Inc stabilimento sito in Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard, 27616 Raleigh, North Carolina - Stati Uniti d’America;

Produttore del prodotto finito: Biomendi SA stabilimento sito in Polgono Industrial De Bernedo S/N, Bernedo, Alava, 01118 Spagna (tutte); ACRAF SPA stabilimento sito in Via Vecchia Del Pinocchio 22 - 60131 Ancona (confezionamento secondario e rilascio);

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione contiene:

Principio Attivo: paracetamolo 10 mg

Eccipienti: glucosio monoidrato; acido acetico; sodio acetato triidrato; sodio citrato diidrato; acqua per preparazioni iniettabili

Confezione: “10 mg/ml soluzione per infusione” 12 sacche da 50 ml - A.I.C. n. 012745244 (in base 10) 0D4YJW (in base 32)

Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione

Validità Prodotto Integro: 18 Mesi dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Mallinckro INC stabilimento sito in Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard, 27616 Raleigh, North Carolina – Stati Uniti d’America;

Produttore del prodotto finito: Biomendi SA stabilimento sito in Polgono Industrial De Bernedo S/N, Bernedo, Alava, 01118 Spagna (tutte); ACRAF SPA stabilimento sito in Via Vecchia Del Pinocchio 22 – 60131 Ancona (confezionamento secondario e rilascio);

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione contiene:

Principio Attivo: paracetamolo 10 mg

Eccipienti: glucosio monoidrato; acido acetico; sodio acetato triidrato; sodio citrato diidrato; acqua per preparazioni iniettabili

Confezione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 100 ml - A.I.C. n. 012745257 (in base 10) 0D4YK9 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione

Validità Prodotto Integro: 18 Mesi dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Mallinckrodt INC stabilimento sito in Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard, 27616 Raleigh, North Carolina - Stati Uniti d’America;

Produttore del prodotto finito:

Biomendi SA stabilimento sito in Polgono Industrial De Bernedo S/N, Bernedo, Alava, 01118 Spagna (tutte); ACRAF SPA stabilimento sito in Via Vecchia Del Pinocchio 22 – 60131 Ancona (confezionamento secondario e rilascio);

Bioluz stabilimento sito in Zone Industrielle De Jalday, 64500 Saint-Jean-De-Luz, Francia, (tutte le fasi escluso controllo e rilascio); SC Infomed Fluids S.r.l stabilimento sito in Theodor Pallady Street Nr 50, Bucarest 3 – 032266 Romania, (tutte le fasi escluso controllo e rilascio)

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione contiene:

Principio Attivo: paracetamolo 10 mg

Eccipienti: glucosio monoidrato; acido acetico; sodio acetato triidrato; sodio citrato diidrato; acqua per preparazioni iniettabili

Confezione: “10 mg/ml soluzione per infusione” 12 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 012745269 (in base 10) 0D4YKP (in base 32).

Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione

Validità Prodotto Integro: 18 Mesi dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Mallinckrodt INC stabilimento sito in Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard, 27616 Raleigh, North Carolina - Stati Uniti d’America;

Produttore del prodotto finito:

Biomendi SA stabilimento sito in Polgono Industrial De Bernedo S/N, Bernedo, Alava, 01118 Spagna (tutte); ACRAF SPA stabilimento sito in Via Vecchia Del Pinocchio 22 – 60131 Ancona (confezionamento secondario e rilascio);

Bioluz stabilimento sito in Zone Industrielle De Jalday, 64500 Saint-Jean-De-Luz, Francia, (tutte le fasi escluso controllo e rilascio); SC Infomed Fluids SRL stabilimento sito in Theodor Pallady Street Nr 50, Bucarest 3 – 032266 Romania, (tutte le fasi escluso controllo e rilascio)

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione contiene:

Principio Attivo: paracetamolo 10 mg

Eccipienti: glucosio monoidrato; acido acetico; sodio acetato triidrato; sodio citrato diidrato; acqua per preparazioni iniettabili

Iindicazioni terapeutiche: Tachipirina soluzione per infusione è indicata per il trattamento a breve termine del dolore di intensità moderata, specialmente a seguito di intervento chirurgico e per il trattamento a breve termine della febbre, quando la somministrazione per via endovenosa sia giustificata dal punto di vista clinico dall’urgente necessità di trattare il dolore o l’ipertermia e/o quando altre vie di somministrazione siano impossibili da praticare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 012745232 - “10 mg/ml soluzione per infusione” 1 sacca da 50 ml

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 012745244 - “10 mg/ml soluzione per infusione” 12 sacche da 50 ml

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 012745257 - “10 mg/ml soluzione per infusione” 1 sacca da 100 ml

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 012745269 - “10 mg/ml soluzione per infusione” 12 sacche da 100 ml

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n° 012745232 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 50 ml - OSP:

Confezione: A.I.C. n. 012745244 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche da 50 ml - OSP:

Confezione: A.I.C. n. 012745257 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 100 ml - RR:

Confezione: A.I.C. n. 012745269 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche da 100 ml - RR:

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06993

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili FKI».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 720/2011 del 13 maggio 2011

Titolare AIC: Fresenius KabI Italia S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41, 37063 - Isola Della Scala - Verona - Codice fiscale 03524050238.

Medicinale: acqua per preparazioni iniettabili FKI.

Variazione AIC: richiesta rettifica determinazione.

L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Alla determinazione V&A.N/ n. 592/2011 del 28/03/2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22/04/2011 concernente «l’autorizzazione all’immissione in commercio di nuove confezioni» del medicinale: «acqua per preparazioni iniettabili FKI» è apportata la seguente modifica:

al paragrafo «classificazione ai fini della fornitura» in luogo di:

Confezione: AIC n. 031917697 - «solvente per uso parenterale» 20 fiale da 10 ml - SOP: medicinale soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

leggasi:

Confezione: AIC n. 031917697 - «solvente per uso parenterale» 20 fiale da 10 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

11A06994

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Provvedimento concernente marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa, già assegnataria del marchio d’identificazione a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione dell’ impresa sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
116CT	Lipparini Franco	Catania

11A06737
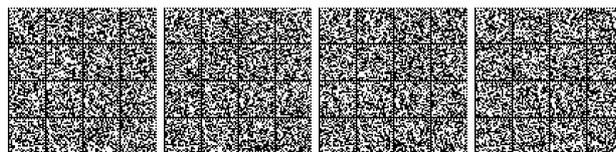
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimento concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la Sig.ra Cignoni Annamaria, erede del Sig. GIACOMELLI EMILIO, titolare dell'impresa individuale A.G.E. LAVORAZIONE PIETRE DI GIACOMELLI EMILIO - con sede in Porto Azzurro (LI), deceduto in data 01.07.2008 e già assegnatario del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 19 LI, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 2 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno.

11A06736

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimento concernente marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30/5/2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata Impresa, già assegnataria del marchio n. 27-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del dirigente n. 82/2011, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/5/1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
27-NO	RODI ALFREDO	Mandello Vitta NO

11A07045

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Provvedimento concernente marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, a seguito della richiesta del marchio da parte della ditta di seguito elencata, ha provveduto alla riattribuzione del marchio ed all'iscrizione della stessa nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ditta «Mazzoni Andrea», con sede in Parma - via Farini n. 64/B - numero identificativo PR 65.

11A07046

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Griffith (Australia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Denise Rosemary Zuccato in Bennett, Vice Console onorario in Griffith, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Griffith;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Sydney della documentazione relativa al rilascio di visti;

e) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Sydney delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Griffith;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Sydney, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A07228

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Nevşehir (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il Signor Veli Tören, Vice Console onorario in Nevşehir (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Nevşehir;

f) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Ankara;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Ankara della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Ankara delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Nevşehir;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Ankara;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Nevşehir, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Ankara;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A06602

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente Amministrazione della Chiesa Ortodossa Russa (Patriarcato di Mosca), in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2011, registro n. 9, foglio n. 280, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente «Amministrazione della Chiesa Ortodossa Russa (Patriarcato di Mosca) in Italia, con sede in Roma ed approvato lo statuto datato 8 luglio 2009, repertorio n. 54108, a rogito notaio Massimo Maria Panvini Rosati, composto di 10 articoli».

11A06991

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011, reg. 8 fg. 362, è costituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, composta dal Presidente prof. Umberto Veronesi e, in qualità di componenti, dal prof. Maurizio Cumo, dal prof. Marco Enrico Ricotti, dal dr. Stefano Dambruoso e dal dr. Stefano Laporta. Il Presidente ed i componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare durano in carica sette anni.

11A06996

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-124) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.